Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 luglio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **615**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dai consorzi agrari provinciali di Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Caserta, Chieti, Cremona, Cuneo, Enna, Foggia, Frosinone, Latina, Livorno, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Padova, Palermo, Pavia, Pesaro, Pistoia, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 615.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dai consorzi agrari provinciali di Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Caserta, Chieti, Cremona, Cuneo, Enna, Foggia, Frosinone, Latina, Livorno, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Padova, Palermo, Pavia, Pesaro, Pistoia, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 27 febbraio 1959 per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali;

Visto, per la provincia di Alessandria, l'accordo collettivo integrativo 6 maggio 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Alessandria;

Visto, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo integrativo 19 giugno 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Ancona;

Visto, per la provincia di Aosta, l'accordo collettivo integrativo 2 luglio 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Aosta;

Visto, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo integrativo 2 luglio 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Arezzo;

Visto, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo integrativo 20 aprile 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Asti;

Visto, per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo integrativo 19 giugno 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Avellino;

Visto, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Belluno;

Visto, per la provincia di Benevento, l'accordo collettivo integrativo 16 giugno 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzi Agrario di Benevento;

Visto, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Bolzano;

Visto, per la provincia di Brindisi, l'accordo collettivo integrativo 23 aprile 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzi Agrario di Brindisi;

Visto, per la provincia di Cagliari, l'accordo collettivo integrativo 18 giugno 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Cagliari;

Visto, per la provincia di Campobasso, l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale di Campobasso;

Visto, per la provincia di Caserta, l'accordo collettivo integrativo 23 aprile 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Caserta;

Visto, per la provincia di Chieti, l'accordo collettivo integrativo 4 giugno 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Chieti;

Visto, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo integrativo 4 maggio 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Cremona;

Visto, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo integrativo 5 maggio 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale di Cuneo;

Visto, per la provincia di Enna, l'accordo collettivo integrativo 21 settembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Enna;

Visto, per la provincia di Foggia, l'accordo collettivo integrativo 17 giugno 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Foggia;

Visto, per la provincia di Frosinone, l'accordo collettivo integrativo 20 aprile 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Frosinone;

Visti, per la provincia di Modena:

l'accordo collettivo 15 dicembre 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti, Sindacato Alberghi, e la Camera del Lavoro — F.I.L.A.M. —, la C.I.S.L., la U.I.L.;

l'accordo collettivo 4 dicembre 1956, stipulato tra il Sindacato Alberghiero e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana Lavoratori;

Visto, per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 30 giugno 1960, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale U.I.L.A.M., il Sindacato Provinciale F.I. S.A.S.C.A.-C.I.S.L.;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo 27 settembre 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — C.G.I.L. —, la Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, la Unione Italiana Dipendenti Albergo e Mensa — U.I.L. —; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.Na.L. —;

Visto, per la provincia di Rieti, il contratto collettivo integrativo 1° agosto 1957, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi - C.I.S.L.;

Visto, per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale Associazioni Albergatori e la F.I.S.A.S.C.A. - C.I.S.L., la F.I.L.A.M. - C.G.I.L., la U.I.L.A.M. - U.I.L.;

Visto, per la provincia di Sondrio, l'accordo collettivo integrativo 19 novembre 1954, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Albergatori e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;

Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 16 maggio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Esercenti Pubblici Esercizi ed Alberghi e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., il Sindacato Provinciale dell'Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Verona, l'accordo collettivo integrativo 11 giugno 1957, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti, Gruppo Albergatori, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — U.I.L.A.M. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — F.I.S.A.R.C.A. —; al quale ha aderito l'Unione Provinciale — C.I.S.Na.L. —;

Visto, per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo integrativo 6 giugno 1951, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Albergatori e la Unione Liberi Sindacati, la Camera Provinciale del Lavoro;

Visto, per i comuni di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica della provincia di Forlì, l'accordo collettivo integrativo 29 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra le Associazioni Albergatori di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e di Cattolica e la F.I.S.A.S.C.A. - C.I.S.L., la F.I.L.A.M. - C.G.I.L., la U.I.L.A.M. - U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 di Aosta, in data 6 settembre 1960, n. 3 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 16 della provincia di Brescia, in data 21 aprile 1961, n. 5 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, n. 21 della provincia di Cuneo, in data 5 maggio 1960, n. 11 della provincia di Gorizia, in data 22 luglio 1961, n. 17 e n. 16 della provincia di Imperia, in data 12 giugno e 17 aprile 1961, n. 21 della provincia di Milano, in data 15 ottobre 1960, n. 23 e n. 24 della provincia di Modena, in data 22 luglio 1960, n. 11 della provincia di Ravenna in data 17 luglio 1961, n. 3 della provincia di Reggio Emilia, in data 3 giugno 1960, n. 1 della provincia di Rieti, in data 27 luglio 1961, n. 13 della provincia di Savona, in data 11 agosto 1960, n. 1 della provincia di Sondrio, in data 13 aprile 1960, n. 25 della provincia di Udine, in data 31 luglio 1961, n. 9 della provincia di Verona, in data 14 ottobre 1960, n. 2 della provincia di Vicenza, in data 15 aprile 1960, n. 28 della provincia di Forlì, in data 27 febbraio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi collettivi sottoelencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria;

per la Regione autonoma della Valle d'Aosta, contratto collettivo integrativo 18 luglio 1957, relativo a tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, hôtels meublés, pensioni, locande e annessi ristoranti, taverne, caffè e bars;

Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale Lavoratori dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Venezia;

Visto, per la provincia di Verona, l'accordo collettivo integrativo 10 aprile 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Verona;

Visto, per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Vicenza;

Visto, per la provincia di Viterbo, l'accordo collettivo integrativo 3 giugno 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali ed il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Viterbo;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 96 del 18 luglio 1960, degli accordi integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi sottoelencati, concernenti i lavoratori dei Consorzi Agrari Provinciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi stessi, annessi al presente decreto:

— per la provincia di Alessandria, l'accordo collettivo integrativo 6 maggio 1959;

— per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo integrativo 19 giugno 1959;

— per la provincia di Aosta, l'accordo collettivo integrativo 2 luglio 1959;

— per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo integrativo 2 luglio 1959;

— per la provincia di Asti, l'accordo collettivo integrativo 20 aprile 1959;

— per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo integrativo 19 giugno 1959;

— per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959;

— per la provincia di Benevento, l'accordo collettivo integrativo 16 giugno 1959;

— per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959;

— per la provincia di Brindisi, l'accordo collettivo integrativo 23 aprile 1959;

— per la provincia di Cagliari, l'accordo collettivo integrativo 18 giugno 1959;

— per la provincia di Campobasso, l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959;

— per la provincia di Caserta, l'accordo collettivo integrativo 23 aprile 1959;

— per la provincia di Chieti, l'accordo collettivo integrativo 4 giugno 1959;

— per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo integrativo 4 maggio 1959;

— per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo integrativo 5 maggio 1959;

— per la provincia di Enna, l'accordo collettivo integrativo 21 settembre 1959;

— per la provincia di Foggia, l'accordo collettivo integrativo 17 giugno 1959;

— per la provincia di Frosinone, l'accordo collettivo integrativo 20 aprile 1959;

— per la provincia di Latina, l'accordo collettivo integrativo 9 aprile 1959;

— per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 24 aprile 1959;

— per la provincia di Matera, l'accordo collettivo integrativo 21 aprile 1959;

— per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 3 luglio 1959;

— per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 21 aprile 1959;

— per la provincia di Nuoro, l'accordo collettivo integrativo 18 giugno 1959;

— per la provincia di Padova, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959;

— per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo integrativo 3 luglio 1959;

— per la provincia di Pavia, l'accordo collettivo integrativo 1° luglio 1959;

— per la provincia di Pesaro, l'accordo collettivo integrativo 19 giugno 1959;

— per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 2 luglio 1959;

— per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo integrativo 22 settembre 1959;

— per la provincia di Ragusa, l'accordo collettivo integrativo 3 luglio 1959;

— per la provincia di Reggio Calabria, l'accordo collettivo integrativo 23 aprile 1959;

— per la provincia di Rieti, l'accordo collettivo integrativo 3 giugno 1959;

— per la provincia di Roma, l'accordo collettivo integrativo 9 aprile 1959;

— per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo integrativo 24 settembre 1959;

— per la provincia di Salerno, l'accordo collettivo integrativo 11 aprile 1959;

— per la provincia di Sassari, l'accordo collettivo integrativo 18 giugno 1959;

— per la provincia di Sondrio, l'accordo collettivo integrativo 25 maggio 1959;

— per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 5 giugno 1959;

— per la provincia di Terni, l'accordo collettivo integrativo 4 giugno 1959;

— per la provincia di Torino, l'accordo collettivo integrativo 6 maggio 1959;

— per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 16 giugno 1959;

— per la provincia di Varese, l'accordo collettivo integrativo 1° luglio 1959;

— per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959;

— per la provincia di Verona, l'accordo collettivo integrativo 10 aprile 1959;

— per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959;

— per la provincia di Viterbo, l'accordo collettivo integrativo 3 giugno 1959.

Le norme di cui al comma precedente sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dai Consorzi Agrari delle provincie indicate al primo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 32. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 6 MAGGIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Il giorno 6 maggio 1959, in Roma

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv *Antonio Misasi*, con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA rappresentato dal suo Presidente Dottor *Luigi Governa* e dal suo Direttore Cav. *Agostino Fulignani*;

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI ALESSANDRIA rappresentato dal suo Segretario Rag. *Dino Marchetti* e dal Sig. *Giuseppe Cuttica*, assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Alessandria.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore di 1ª, capo ufficio, capo filiale di 1ª, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	88.345	88.345
grado *B*	82.090	82.090
grado *C*	78.145	78.145
grado *D* (aggiunto) capo sezione, capo filiale di 2ª, ispettore di 2ª	72.865	72.865
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo di succursale, capo reparto, contabile, magazziniere, consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, operatore meccanografico di concetto, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	61.830	58.630
grado *B*	58.275	55.075
grado *C*	56.135	52.935
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, operatore meccanografico d'ordine, addetto alle macchine perforatrici, stenodattilografo, fatturista, archivista, impiegato di sportello per le vendite, dattilografo, commesso di negozio, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	46.175	43.325
grado *B*	44.180	41.480
grado *C*	42.180	39.480
4ª CATEGORIA (subalterni). Capo dei fattorini, autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	40.810	38.005
grado *B*	39.470	36.665
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	43.425	—
6ª CATEGORIA. (operaio qualificato):		
Uomini	39.715	—
Donne	37.135	34.320
7ª CATEGORIA. (Operaio comune)		
Uomini	37.530	—
Donne	35.090	32.455

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla sopra riportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gl' inquadramenti suddetti.

Gli impiegati delle sedi periferiche effettueranno a settimane alterne l'orario di 48 ore e l'orario di 44 ore restando stabilito che nel primo caso il dipendent dovrà prestare servizio tutti i pomeriggi della setti mana, mentre nel secondo caso godrà di un pomeriggi libero nel sabato o in altro giorno feriale della setti mana.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 de contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 vien fissata in L. 2000 mensili.

Art. 3.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, appli cabilità e durata del contratto collettivo di lavoro de 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 19 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Il giorno 19 giugno 1959 in Roma,

tra

il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e dal Dott. *Giacomo Sinigallia,* con l'intervento del Consorzio Agrario Provinciale di Ancona, rappresentato dal suo Direttore Dott. *Giuseppe Ballarini*

e

il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Ancona, rappresentato dal suo Segretario Rag. *Tommaso Pirani,* assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori C. A. P., rappresentato dal suo Segretario generale Sig. *Luigi Stracchi*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Ancona.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª Categoria (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, Ispettore, capo ufficio, capo filiale, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	89.645	89.645
grado *B*	83.695	83.695
grado *C*	77.740	77.740
2ª Categoria (impiegati di concetto). Vice capo ufficio, capo di succursale, contabile, magazziniere consegnatario, esperto tecnico o commerciale, operatore meccanografico di concetto, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	61.270	58.355
grado *B*	58.185	55.270
grado *C*	55.095	52.180
3 Categoria (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, operatore meccanografico d'ordine, addetto alle macchine perforatrici, stenodattilografo, fatturista, archivista, dattilografo, commesso di negozio, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	45.410	42.800
grado *B*	43.525	41.040
grado *C*	41.640	39.155
4ª Categoria (subalterni). Autista di autovetture, capo fattorini, usciere, fattorino, fattorino telefonista:		
grado *A*	40.415	37.825
grado *B*	39.615	37.025
grado *C*	38.810	36.220
5ª Categoria. Operaio specializzato	42.535	—
6ª Categoria (operaio qualificato):		
Uomini	38.975	—
Donne	36.445	33.710
7ª Categoria (operaio comune):		
Uomini	36.810	—
Donne	34.420	31.880

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 2500 mensili per i cassieri delle sedi di Jesi e di Ancona, delle filiali e delle sedi periferiche e in L. 1500 mensili per altro personale che abbia prevalente attività di cassa.

Art. 3.

INDENNITÀ CHILOMETRICA PER GLI AUTISTI

Agli autisti conducenti di autotreno o di autocarro di portata superiore ai cento quintali, in sostituzione delle indennità previste al secondo comma dell'art. 14

del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, viene riconosciuta un'indennità di L. 2 per ogni chilometro percorso. Ad essi sarà inoltre riconosciuto il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e il rimborso forfettario di L. 800 per ogni notte trascorsa fuori sede.

Agli autisti conducenti di automezzo da trasporto di portata inferiore ai cento quintali, sempre in sostituzione delle indennità sopra indicate, viene riconosciuta un'indennità di L. 1,80 per ogni chilometro percorso. Ad essi sarà inoltre riconosciuto il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio.

Agli autisti conducenti di autovettura, in sostituzione delle indennità previste dall'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, sarà riconosciuta un'indennità di L. 1,60 per ogni chilometro percorso. Ad essi sarà inoltre riconosciuto il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio.

Le indennità chilometriche sopra specificate, essendo sostitutive delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, compensano anche le prestazioni straordinarie, notturne e festive, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

ATTIVITÀ AUTONOME

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo del 27 febbraio 1959 si conviene che al personale operaio stagionale addetto alla Filanda sarà integralmente applicato il contratto collettivo di lavoro valevole per la categoria merceologica similare.

Art. 5.

DECORRENZA APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 LUGLIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AOSTA

Il 2 luglio 1959, in Roma

tra

il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e dal Dott. *Giacomo Sinigallia*, con l'intervento del Consorzio Agrario Provinciale di Aosta, rappresentato dal suo Presidente Dott. *Cesare Bionaz* e dal Direttore Rag. *Aldo Orlando*

e

il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Aosta, rappresentato dal suo Segretario *Alfredo Prola*, assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Aosta.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
Categoria (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, capo filiale, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	82.220	82.220
grado *B*	78.175	78.175
grado *C*	74.130	74.130
2ª Categoria (impiegati di concetto). Vice capo ufficio, capo di succursale, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	59.765	56.215
grado *B*	57.495	53.945
grado *C*	55.035	51.485
3ª Categoria (impiegati d'ordine). Aiuto contabile addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, stenodattilografo, fatturista, dattilografo, commesso di negozio, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	46.080	42.890
grado *B*	44.870	41.830
grado *C*	42.365	39.325
4ª Categoria (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	41.255	38.110
grado *B*	39.965	36.820
5ª Categoria (operaio specializzato)	43.415	—
6ª Categoria (operaio qualificato):		
Uomini	39.660	—
Donne	37.085	34.240
7ª Categoria (operaio comune):		
Uomini	38.045	—
Donne	35.575	32.870

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Ai conducenti di autocarro in servizio al 16 febbraio 1952 è conservato alla persona l'inquadramento in 4ª categoria.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del Contratto di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili per il cassiere della sede e in L. 2000 per il cassiere della filiale.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopracitato, che competerà al magazziniere centrale, viene fissata in L. 4000 mensili.

Le indennità di cassa e di magazzino di cui sopra vengono riconosciute in relazione alla garanzia richiesta dal Consorzio per eventuali perdite, garanzia realizzata mediante polizza di assicurazione che rimane a totale carico degli interessati riguardo al pagamento dei relativi premi, semprechè questi rimangano nella misura attualmente stabilita dalla Società assicuratrice, per il massimale attualmente previsto.

Art. 3.

TRASFERTE PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO

Agli autisti conducenti di autocarro, in sostituzione delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuta una indennità di L. 5 per quintale trasportato. Agli stessi competerà inoltre un rimborso forfettario di L. 700 per ogni pasto ed il rimborso a piè di lista del pernottamento nel caso che la durata della trasferta comporti tale necessità.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro de 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 LUGLIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO

Il 2 luglio 1959, in Roma

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e dal Dott. *Giacomo Sinigallia,* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO, rappresentato dal suo Direttore Sig. *Adolfo Sestini;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI AREZZO, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Guglielmo Scarafia,* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Arezzo.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	82.975	82.975
grado *B*	78.450	78.450
grado *C*	73.930	73.930
CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo di succursale, capo reparto, contabile, magazziniere consegnatario, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	58.860	55.730
grado *B*	56.385	53.240
grado *C*	54.730	51.590
grado *D*	5[illegible].460	50.330
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografo, fatturista, impiegato di sportello per le vendite, dattilografo, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	44.080	41.300
grado *B*	42.163	39.550
grado *C*	41.420	38.800
grado *D*	40.670	38.040
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura usciere, fattorino:		
grado *A*	39.495	36.760
grado *B*	37.880	35.155
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	41.610	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	37.920	—
Donne	35.460	32.755
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	35.955	—
Donne	33.620	31.080

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia detti stipendi e salari base, nonchè gli aumenti periodici e massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al Contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50%.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

TRASFERTE

Con riferimento al terzo comma dell'art. 14 del Contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che per il personale che per le caratteristiche della propria attività è tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione — ivi compresi gli autisti — le indennità

dal sopracitato articolo del Contratto previste saranno ridotte del cinquanta per cento.

Art. 3.

ATTIVITÀ AUTONOME

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del Contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che al personale operaio stagionale addetto alla Cantina di Rassina sarà integralmente applicato il Contratto collettivo di lavoro per gli addetti all'industria vinicola.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ASTI

Il giorno 20 aprile 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal Dott. *Giacomo Sinigallia*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ASTI, rappresentato dal suo Presidente cav. Candido Moiso e dal suo Direttore cav. Mario Riva

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI ASTI, rappresentato dal Segretario Sig. *Luigi Serra* e dal Signor *Secondo Montanella*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario generale Sig. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Asti.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore tecnico amministrativo, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	82.975	82.975
grado *B*	73.930	73.930
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Vice capo ufficio, capo reparto, ispettore contabilità:		
grado *A*	58.860	55.730
Contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale:		
grado *A/1*	56.160	53.030
Esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *B*	53.460	50.33[illegible]
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine):		
A) Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili	44.080	41.300
B) Stenodattilografo, commesso di negozio	41.875	39.245
C) Dattilografo, altro personale svolgente mansioni d'ordine	40.670	38.040
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	39.495	36.760
grado *B*	37.880	35.155
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	41.610	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato)		
Uomini	37.920	—
Donne	35.460	32.755
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	35.955	—
Donne	33.620	31.080

Gli stipendi ed i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia: per i lavoratori che prestano servizio negli altri Comuni della Provincia, detti stipendi e salari nonchè gli aumenti periodici ed i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al Contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50%.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione a gradi o a categorie inferiori a quelli in cui i dipendenti risultano inquadrati alla data di stipulazione del presente Accordo.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili e competerà al cassiere principale della Sede.

Art. 3.

TRATTAMENTO DI TRASFERTA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO O DI AUTOTRENO

In sostituzione del rimborso spese e delle indennità previste all'art. 14 del Contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuta agli autisti conducenti di autotreno e di

autocarro pesante un'indennità di L. 7,75% per ogni chilometro percorso ed agli autisti conducenti di autocarro leggero un'indennità di L. 8,50% per ogni chilometro percorso. In caso di pernottamento fuori sede, a detti autisti competerà inoltre un rimborso forfettario di L. 500.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Quanto sopra disposto non riguarda gli addetti alla guida dell'automezzo in dotazione all'officina meccanica, e gli addetti alla guida degli automezzi assegnati alle dipendenze periferiche.

Art 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 19 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO OLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Il giorno 19 giugno 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e dal Dott. *Giacomo Sinigallia*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AVELLINO, rappresentato dal suo Direttore, Rag. *Lorenzo Piccolo*;

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI AVELLINO, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Egidio Mazza*; assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori C. A. P., rappresentato dal suo Segretario generale Sig. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Avellino.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, Capo ufficio, Capo filiale, capo stabilimento tabacchi, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	75.045	75.045
grado *B*	71.000	71.000
grado *C*	66.955	66.955
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Magazziniere capo, magazziniere consegnatario, contabile, cassiere principale, esperto tecnico e commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	53.275	50.570
grado *B*	48.545	45.840
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografo, dattilografo, commesso di negozio, altro personale svolgente mansioni di ordine:		
grado *A*	40.100	37.710
grado *B*	38.355	36.090
grado *C*	36.610	34.345
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	35.535	33.165
grado *B*	34.245	31.875
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	37.555	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	33.940	—
Donne	31.735	29.295
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	32.745	—
Donne	30.365	28.065

Gli stipendi e salari di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nei comuni di Avellino e di Atripalda, che, agli effetti contrattuali, costituiscono un'unica sede di lavoro; per i lavoratori che prestano servizio negli altri Comuni della Provincia, detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 5%. Al personale in servizio nel comune di Atripalda, residente nel capoluogo, saranno riconosciute le spese filotranviarie per recarsi al posto di lavoro e per rientrare nella residenza.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili per il cassiere della Sede e in L. 2000 mensili per il cassiere di magazzino.

Art. 3.

TRASFERTE - INDENNITÀ CHILOMETRICA PER GLI AUTISTI

In caso di trasferta compete al lavoratore, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del contratto collettivo 27 febbraio 1959, la diaria fissa di cui alla seguente tabella:

	Per viaggi in provincia	Per viaggi fuori provincia
1ª E 2ª CATEGORIA:		
con un pasto	1.000	1.500
con un pasto e pernottamento.	2.000	3.000
con due pasti.	1.600	2.300
con due pasti e pernottamento.	3.000	4.500
ALTRE CATEGORIE:		
con un pasto.	800	1.200
con un pasto e pernottamento.	1.500	2.500
con due pasti	1.300	2.000
con due pasti e pernottamento.	2.500	4.000

Agli autisti, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del contratto sopracitato, viene riconosciuta una indennità di L. 6 per ogni chilometro percorso qualora si tratti di conducenti di autocarro e di L. 5 per ogni chilometro percorso qualora si tratti di conducenti di autovettura. A detto personale competerà, inoltre, in caso di pernottamento fuori sede, preventivamente autorizzato, un rimborso forfettario di L. 1000.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

ATTIVITÀ AUTONOME

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che il personale operaio addetto alla Fattoria del Tabacco sarà integralmente disciplinato dal contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette alla lavorazione della foglia del tabacco nei Magazzini Generali dei concessionari speciali.

Art. 5.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BELLUNO

Il 23 settembre 1959, in Roma

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e dal Dott. *Giacomo Siniggllia;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BELLUNO, rappresentato dal suo Presidente Cav. *Mario Turrin* e dal suo Direttore Rag. Comm. *Centeleghe Giovanni;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI BELLUNO rappresentato dal suo Segretario Rag. *Alessandro Pivetta* e dal Sig. *Ugo Mussoi,* assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avvocato *Roberto Maffioletti;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Belluno.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	76.990	76.990
grado *B*	73.410	73.410
grado *C*	69.835	69.835
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo di succursale, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	56.465	53.125
grado *B*	55.005	51.665
grado *C*	53.550	50.210
grado *D*	52.095	48.755
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, stenodattilografo, fatturista, archivista, dattilografo, commesso di negozio, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine.		
grado *A*	43.360	40.38
grado *B*	41.740	38.835
grado *C*	40.125	37.295
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovetture, usciere, fattorino:		
grado *A*	39.205	36.270
grado *B*	37.945	35.010
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	40.840	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	37.625	—
Donne	35.180	32.455
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	36.025	—
Donne	33.685	31.090

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari base, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al Contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50%.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 2500 mensili per il cassiere principale e in L. 1500 mensili per altro personale che abbia prevalente attività di cassa.

Art. 3.

TRASFERTE

Agli autisti conducenti di autocarro o di autotreno, in sostituzione delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, viene riconosciuta una indennità differenziata come appresso:

L [illegible] al km. per automezzi di portata pari o superiore a 50 quintali;

L. 1,[illegible] al km. per automezzi di portata inferiore a 50 quintali.

Gli autisti e gli operai che accompagnano gli autisti nelle trasferte avranno diritto a un rimborso forfettario di L. 650 per ogni pasto. Agli operai stessi, in relazione a quanto disposto al terzo comma dell'art. 14 del contratto collettivo sopracitato, verrà riconosciuta un'indennità di L. 300 giornaliere per i primi cinque giorni di trasferta compiuti nel mese, e un'indennità di L. 200 giornaliere per i giorni di trasferta che eccedano nel mese stesso i primi cinque.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo sostitutivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 16 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Il 16 giugno 1959, in Roma:

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO, rappresentato dal suo Commissario Avvocato *Ettore Perriello* e dal Direttore Dott. *Errico Pardini;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI BENEVENTO, rappresentato dal suo Segretario generale Signor *Luigi Stracchi;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Benevento.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). *Capo servizio, vice capo servizio*, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	70.945	70.945
grado *B*	67.365	67.365
grado *C*	63.790	63.700
grado *D* (aggiunto), *capo sezione*	57.450	57.450
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo di succursale, contabile di 1ª magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	51.105	48.470
grado *B*	46.735	44.100
grado *C* (aggiunto contabile di 2ª)	43.995	41.360
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, stenodattilografo, altro personale svolgente mansioni di ordine:		
grado *A*	38.510	36.180
grado *B*	37.000	34.740
grado *C*	35.500	33.305
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, usciere fattorino, fattorino telefonista:		
grado *A*	34.615	32.315
grado *B*	33.355	31.045
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	36.110	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	33.045	—
Donne	30.900	26.500
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	31.585	—
Donne	29.535	27.275

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, fatte salve le eccezioni di carattere personale in atto, detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici ed i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50 per cento.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla sopràriportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del Contratto di lavoro 27 febbraio 1959 viene fissata in lire 3000 mensili e competerà al cassiere della sede.

Art. 3.

INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO

Agli autisti conducenti di autocarro, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14

del Contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuta una indennità di L. 4,50 per ogni km. percorso. In caso di trasferta fuori della provincia competerà il rimborso delle spese di pernottamento nella misura forfettaria di L. 1000 per notte.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto sopra citato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLZANO

Il giorno 25 settembre 1959, in Roma

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'AVV. *Antonio Misasi;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLZANO, rappresentato dal suo Direttore Dott. *Ennio Minuz;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO, rappresentato dal suo Segretario Per. Agr. *Andrea de Privitellio;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Bolzano.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, capo filiale, ispettore, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	81.500	81.500
grado *B*	78.805	78.805
grado *C*	76.105	76.105
grado *D*	73.410	73.410
2ª CATEGORIA (impiegato di concetto). Capo di succursale, capo reparto, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	59.045	55.595
grado *B*	57.470	54.020
grado *C*	55.890	52.440
grado *D*	54.315	50.865
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografo, fatturista, archivista, impiegato di sportello per le vendite, esattore, dattilografo, commesso di negozio, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	45.370	42.260
grado *B*	43.310	40.385
grado *C*	42.480	39.550
grado *D*	41.645	38.695
4ª CATEGORIA (subalterni). Capo fattorini, autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	40.545	37.490
grado *B*	39.245	36.190
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	42.705	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	38.940	—
Donne	36.410	33.620
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	37.335	—
Donne	34.905	32.250

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 e competerà al cassiere della sede. Verrà conservata alla persona la indennità di L. 1500 mensili corrisposta per attività di cassa in base allo integrativo del contratto 13 marzo 1956.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopracitato, viene fissata in L. 2500 mensili per il magazziniere centrale ed in lire 2000 mensili per i magazzinieri di filiali, e s'intende compensativa di eventuale lavoro straordinario. Il personale che gode dell'indennità di magazzino, qualora venga temporaneamente sostituito da altro normalmente addetto a differenti mansioni non avrà diritto per il periodo di sostituzione alla indennità stessa, che competerà al personale che lo sostituisce.

Art. 3.

TRASFERTE

Agli autisti conducenti di autocarro e di autotreno, in sostituzione delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuta un'indennità mensile di L. 5000, comprensiva di ogni compenso per le ore eccedenti le 48 settimanali. Oltre a detta indennità competerà agli autisti il rimborso delle spese effettive di vitto e di alloggio incontrate in trasferta.

Con riferimento al terzo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, si conviene che ai meccanici addetti all'assistenza verrà corrisposto un forfait di L. 2500 mensili, in sostituzione delle indennità di cui al secondo comma del suddetto art. 14, e quindi compensativo di eventuale lavoro straordinario notturno e festivo compiuto in trasferta. A detto personale competerà inoltre il rimborso delle spese effettive di vitto e alloggio incontrate in trasferta.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Il giorno 23 aprile 1959, in Roma,

tra

il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali, rappresentato dal Dott. *Giacomo Sinigallia* e dall'Avv. *Antonio Misasi*, con l'intervento del Consorzio Agrario Provinciale di Brindisi, rappresentato dal suo Presidente Avv. *Ercole Pennetta* e dal suo Direttore Dott. *Carlo Mazzari*,

e

il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Brindisi, rappresentato dal Dott. *Benito Liguori;* assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori C.A.P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Brindisi.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª Categoria (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	73.935	73.935
grado *B*	69.890	69.890
grado *C*	65.845	65.845
2ª Categoria (impiegati di concetto). Capo di succursale, capo reparto, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	52.165	49.610
grado *B*	47.435	44.880
3ª Categoria (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografo, fatturista dattilografo, commesso di negozio, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	39.000	36.740
grado *B*	36.870	34.745
grado *C*	35.510	33.385
4ª Categoria (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	34.435	32.205
grado *B*	33.135	30.915
5ª Categoria (operaio specializzato)	36.455	—
6ª Categoria (operaio qualificato):		
Uomini	32.830	—
Donne	30.700	28.535
7ª Categoria (operaio comune)		
Uomini	31.365	—
Donne	29.330	27.105

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno « ad personam » gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 2500 mensili e competerà al cassiere della sede.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopra indicato, viene fissata in L. 2500 mensili per il magazziniere consegnatario del magazzino centrale e in L. 2000 per il magazziniere del magazzino macchine.

Art. 3.

TRASFERTE E INDENNITÀ CHILOMETRICA PER AUTISTI, MOTOCARRISTI E AUTOTRENISTI

In aggiunta alla normale retribuzione mensile, a compenso per eventuale lavoro straordinario e in sostituzione delle indennità di cui al secondo comma del-

l'art. 14 del Contratto 27 febbraio 1959, verranno corrisposte indennità, nelle misure e nelle forme che seguono, ai lavoratori sotto indicati:

autisti e motocarristi, indennità fissa mensile L. 6500;

primi autotrenisti, indennità fissa mensile L. 4500, indennità chilometrica L. 1 per km.;

secondi autotrenisti, indennità fissa mensile lire 3250, indennità chilometrica L. 1 per km.

Art. 4.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA

Al personale del Consorzio verrà corrisposta una indennità aggiuntiva mensile nelle misure sotto indicate, in relazione al grado e alla categoria di inquadramento. Tale indennità sarà comunque riassorbita da eventuali futuri passaggi a classe tabellare superiore.

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª Categoria:		
grado *A*	3.050	3.050
grado *B*	2.600	2.600
grado *C*	2.200	2.200
2ª Categoria:		
grado *A*	1.650	1.650
grado *B*	1.050	1.050
3ª Categoria:		
grado *A*	740	740
grado *B*	900	900
grado *C*	1.000	1.000
4ª Categoria:		
grado *A*	1.000	1.000
grado *B*	650	650
5ª Categoria	450	—
6ª Categoria:		
Uomini	600	—
Donne	550	500
7ª Categoria:		
Uomini	550	—
Donne	500	450

Per il personale della categoria 3ª, grado *C* e delle categorie successive, in servizio al 31 agosto 1950, le indennità sono le seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
3ª Categoria:		
grado *C*	1.050	1.050
4ª Categoria:		
grado *A*	750	750
5ª Categoria	950	—
6ª Categoria:		
Uomini	1.050	—
Donne	1.000	900
7ª Categoria:		
Uomini	700	600
Donne	650	—

Art. 5.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro de 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Il giorno 18 giugno 1959, in Roma,

tra

il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi*; con l'intervento del Consorzio Agrario Provinciale di Cagliari, rappresentato dal suo Direttore Ing. *Luciano Carlini*;

e

il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Cagliari, rappresentato dal suo Segretario Rag. *Catullo Marchi*; assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale Sig. *Luigi Stracchi*, dal Vice segretario Sig. *Alfonso Cirignano* e dell'Avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Cagliari.

Art. 1

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'articolo 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª Categoria (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, capo zona, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	81.725	81.725
grado *A*/1	76.745	76.745
grado *B*	71.765	71.765
2ª Categoria (impiegati di concetto). Contabile, capo di succursale, gestore di spaccio o di negozio, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico, operatore meccanografico di concetto, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	56.940	54.235
grado *B*	51.255	48.550
3ª Categoria (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, operatore meccanografico d'ordine, addetto alle macchine perforatrici, stenodattilografo, impiegato di sportello per le vendite, dattilografo, commesso di negozio, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	42.065	39.675
grado *B*	40.185	37.920
grado *C*	38.300	36.035
4ª Categoria (subalterni). Capo fattorino, autista di autovettura, aiuto commesso, fattorino:		
grado *A*	37.205	34.835
grado *B*	36.535	34.165
grado *C*	35.865	33.495
5ª Categoria (operaio specializzato)	39.685	—
6ª Categoria (operaio qualificato):		
Uomini	36.025	—
Donne	33.685	31.155
7ª Categoria (operaio comune):		
Uomini	34.090	—
Donne	31.875	29.500

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per la elencazione delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla sopraripotata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dell'articolo 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3500 mensili e competerà al cassiere principale.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del Contratto sopraindicato, che competerà ai magazzinieri consegnatari, viene fissata in L. 2000 mensili.

Art. 3.

TRATTAMENTO GARZONI DI OFFICINA

Il trattamento economico per i garzoni di officina, viene fissato come segue:

sino all'età di 16 anni, L. 16.000;
dai 16 ai 18 anni, L. 20.000.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue le sorti in tutto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Il giorno 23 settembre 1959, in Roma,

tra

il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e dal Dott. *Giacomo Sinigallia*; con l'intervento del Consorzio Agrario Provinciale di Campobasso, rappresentato dal suo Presidente Cav. *Giuseppe Pasquale* e dal suo Direttore Dott. *Emanuele Zennaro*,

e

il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale di Campobasso, rappresentato dal suo Segretario Rag. *Fiorindo Di Vico*; assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente Accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Campobasso.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
Categoria (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	78.990	78.990
grado *B*	74.470	74.470
grado *C*	69.945	69.945
Categoria (impiegato di concetto). Capo di succursale, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico e commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	55.560	52.855
grado *B*	52.860	50.155
grado *C*	50.160	47.455
3ª Categoria (impiegati di ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, stenodattilografo, fatturista, dattilografo, altro personale svolgente mansioni di ordine:		
grado *A*	41.280	38.890
grado *B*	40.610	38.345
grado *C*	39.935	37.670
grado *D*	38.105	35.840
4ª Categoria (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	36.955	34.585
grado *B*	35.350	32.980
5ª Categoria (operaio specializzato)	38.930	—
6ª Categoria (operaio qualificato):		
Uomini	35.390	—
Donne	33.090	30.580
7ª Categoria (operaio comune):		
Uomini	33.565	—
Donne	31.385	29.045

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per l'elencazione delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla sopraripportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al 3° comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili.

Art. 3.

TRASFERTE - INDENNITÀ CHILOMETRICHE PER CONDUCENTI DI AUTOTRENI

Con riferimento al 3° comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959 si conviene che al personale, che per le caratteristiche della propria attività, è tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, le indennità previste al 2° comma del suddetto articolo, saranno corrisposte in misura ridotta del 50 per cento.

Agli autisti conducenti di autocarro di portata superiore ai 50 quintali, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del contratto sopracitato, viene riconosciuta una indennità chilometrica di L. 6 per ogni km. percorso e per i viaggi extra urbani.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, compreso l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, durata e applicabilità del contratto di lavoro 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Il giorno 23 aprile 1959, in Roma,

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal Dott. *Giacomo Sinigallia*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di Caserta, rappresentato dal suo Commissario Ragioniere *Giovanni Modelli* e dal suo Direttore Dott. *Lunghetti Gastone*,

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO di Caserta, rappresentato dal suo Segretario Rag. *Giovanni Belluccio* e dal Rag. *Enrico Russi*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale Sig. *Luigi Stracchi* e dell'Avvocato *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Caserta.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	75.045	75.045
grado *B*	71.000	71.000
grado *C*	66.955	66.955
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	53.275	50.570
grado *B*	48.545	45.840
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografo, fatturista, dattilografo, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	40.100	37.710
grado *B*	36.610	34.345
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	35.535	33.165
grado *B*	34.245	31.875
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	37.555	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	33.940	—
Donne	31.735	29.295
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	32.475	—
Donne	30.365	28.065

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per la elencazione delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 2000 mensili.

Art. 3.

TRASFERTE - INDENNITÀ CHILOMETRICA PER GLI AUTISTI DI AUTOVETTURA

In caso di trasferta, nell'ambito della Provincia, il rimborso delle spese per il vitto viene forfetizzato nella misura di L. 600 per ogni pasto.

Per le trasferte fuori Provincia saranno applicate integralmente le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959.

Agli autisti conducenti di autovetture, in sostituzione delle indennità previste all'art. 14 del contratto sopracitato, viene riconosciuta una indennità chilometrica di L. 2 per ogni chilometro percorso. Essendo l'indennità chilometrica sostitutiva delle indennità sopr-

chiamate, essa compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo, compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto di riposo compensativo.

Art. 4.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al personale in servizio al 31 dicembre 1945, proveniente dai Consorzi di Napoli e Benevento, viene riconosciuta ai soli effetti degli aumenti periodici, del preavviso e delle ferie l'anzianità maturata presso i Consorzi di provenienza.

Art. 5.

DECORRENZA, DURATA E APPLICABILITÀ

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, durata e applicabilità del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 4 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Il giorno 4 giugno 1959, in Roma,

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal Dott. *Giacomo Sinigallia*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di Chieti, rappresentato dal suo Presidente Ingegnere *Bonaventura Sbraccia* e dal Direttore Sig. *Antonio Delitala*;

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO di Chieti, rappresentato dal suo segretario Rag. *Francesco Paolo Febbraro*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale Signor *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Chieti.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, capo filiale, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	75.045	75.045
grado *B*	71.000	71.000
grado *C*	66.955	66.955
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo di succursale, capo reparto, contabile, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	53.275	50.570
grado *B*	50.910	48.205
grado *C*	48.545	45.840
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, stenodattilografo, fatturista, archivista, dattilografo, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	40.100	37.710
grado *B*	38.355	36.030
grado *C*	36.610	34.345
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	35.535	33.165
grado *B*	34.245	31.875
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	37.555	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	33.940	—
Donne	31.735	29.295
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	32.475	—
Donne	30.365	28.065

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla sopraripportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dell'articolo 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili per il cassiere principale della sede e in L. 1500 mensili per altro personale che abbia prevalente attività e responsabilità di cassa.

Art. 3.

TRATTAMENTO DI TRASFERTA E COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO PER I CONDUCENTI DI AUTOVETTURA

Agli autisti conducenti di autovettura in sostituzione delle indennità previste al secondo comma dell'art. 14 del Contratto di lavoro del 27 febbraio 1959, o a compenso forfettario dell'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo, viene riconosciuta una indennità di L. 5 per ogni chilometro percorso.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 4 MAGGIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CREMONA

Il giorno 4 maggio 1959, in Roma,

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di Cremona, rappresentato dal suo Presidente Ing. *Gerolamo Balestreri* e dal suo Direttore Dott. *Carlo Farma;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO di Cremona, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Sergio Lini* e dal Sig. *Giuseppe Albertoni*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale Sig. *Luigi Stracchi* e dell'Avvocato *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Cremona.

Art. 1

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	95.160	95.160
grado *B*	83.255	83.255
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo di succursale, contabile, capo magazziniere, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	66.100	62.550
grado *B*	63.015	59.465
grado *C*	59.925	56.375
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere di reparto, incaricati delle vendite nei negozi alimentari, stenodattilografo, fatturista, archivista, dattilografo, centralinista, altro personale svolgente mansioni di ordine:		
grado *A*	49.730	46.540
grado *B*	48.345	45.805
grado *C*	47.095	44.055
grado *D*	45.725	42.685
4ª CATEGORIA (subalterni). Primo autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	44.465	41.320
grado *B*	43.485	40.340
grado *C*	42.870	39.725
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	46.735	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	43.035	—
Donne	40.240	37.206
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	40.720	—
Donne	38.075	35.235

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia e nel comune di Crema; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, esclusi i capi di succursale, detti stipendi e salari base, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50 %.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per la elencazione delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

TRASFERTE

Con riferimento al terzo comma dell'art. 14 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che al personale, che per le caratteristiche della propria attività è tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, verrà corrisposto un rimborso forfettario, comprensivo delle indennità di cui al 2° comma dell'articolo sopracitato, di L. 950 per ogni pasto per gli appartenenti alla 1ª e 2ª categoria e L. 900 per ogni pasto per gli appartenenti alle altre categorie.

Agli autisti, in sostituzione del trattamento previsto dall'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, vengono riconosciuti i seguenti rimborsi forfettari: L. 850 per ciascuno dei due pasti principali e L. 650 per il pernottamento fuori sede. Tali rimborsi sono comprensivi delle indennità di cui al 2° comma dell'art. 14 sopracitato.

Agli autisti stessi competerà inoltre una particolare indennità di L. 250 quando per necessità di servizio essi siano costretti ad iniziare la trasferta prima delle ore 6. Tale indennità sarà elevata a L. 350, nel caso che, per esigenze di servizio, l'autista debba consumare in trasferta i due pasti principali.

Il trattamento di cui al presente accordo, essendo comprensivo delle indennità di cui al 2° comma dell'articolo 14 del contratto 27 febbraio 1959, è anche compensativo dell'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 3.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 5 MAGGIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Il giorno 5 maggio 1959, in Roma,

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di Cuneo, rappresentato dal suo Presidente Dott. *Eugenio Della Chiesa* e dal suo Direttore Dott. *Gaetano Perugini;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di Cuneo, rappresentato dal suo Segretario Signor *Carlo Fantino* e dai Sigg. *Giuseppe Astri, Enrico Giano* e *Giuseppe Tomatis*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale Sig. *Luigi Stracchi*, e dall'Avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio agrario Provinciale di Cuneo.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore capo, capo sezione, capo ufficio, capo filiale, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	91.110	91.110
grado *B*	85.160	85.160
grado *C*	79.205	79.205
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Vice capo ufficio, capo reparto, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	62.050	59.030
grado *B*	58.960	55.940
grado *C*	55.875	52.855
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, stenodattilografo, fatturista, impiegato di sportello per le vendite, dattilografo, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	45.690	43.010
grado *B*	43.265	40.745
grado *C*	41.675	39.155
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	40.415	37.800
grado *B*	38.820	36.195
5ª CATEGORIA (operaio specializzato e autista di autocarro di 1ª classe)	42.685	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato e autista di autocarro di 2ª classe):		
Uomini.	38.985	—
Donne	36.450	33.685
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	36.670	—
Donne	34.285	31.715

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data della stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Gli impiegati delle sedi periferiche effettueranno l'orario di lavoro di 48 ore senza alcun pomeriggio libero a settimane alterne nel senso che alla settimana di 48 ore farà seguito la settimana di 44 ore, con il pomeriggio del sabato o di altro giorno feriale libero.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 2000 mensili per il cassiere principale e in L. 1000 mensili per gli altri impiegati che abbiano prevalente attività di cassa.

Al personale che gode delle indennità di cui sopra potrà essere richiesta una cauzione, nella forma e nella misura che saranno determinate dalla Direzione del Consorzio, in relazione all'importanza del movimento di cassa.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, che competerà al magazziniere della sede, viene fissata in L. 8000 mensili per dodici mensilità, e si intende comprensiva di ogni compenso per eventuale lavoro straordinario.

Art. 3.

TRASFERTE

In caso di trasferta nell'ambito della provincia compete al dipendente, fatta esclusione per il personale avente convenzione speciale, la diaria fissa comprensiva dei rimborsi spese per vitto e alloggio e delle indennità di cui all'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, di cui alla seguente tabella:

1ª *categoria*:		
con un pasto	L.	1.100
con due pasti	»	2.000
per il pernottamento fuori sede	»	700
2ª e 3ª *categoria*		
con un pasto	L.	900
con due pasti	»	1.600
per il pernottamento fuori sede	»	700
altre categorie:		
con un pasto	L.	850
con due pasti	»	1.500
per il pernottamento fuori sede	»	700

Il primo pasto è rimborsato quando il servizio in trasferta si protrae oltre le ore 13. Il secondo pasto è rimborsato quando il servizio si protrae oltre le ore 20.

Agli autisti conducenti di autocarro che per esigenze di lavoro partono tra le ore 5 e le ore 6 o arrivano tra le ore 24 e le ore 2, verrà inoltre corrisposta un'indennità speciale di L. 300. Ai medesimi autisti non verrà corrisposta la suddetta indennità in caso di arrivo al luogo di destinazione tra le ore 24 e le ore 2, quando essi pernottino fuori sede.

Per i trasporti fuori provincia, gli autisti avranno diritto alle diarie e all'indennità speciale sopra previste maggiorate del 15%.

Essendo il trattamento di cui sopra comprensivo dell'indennità di cui al 2° comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, esso è anche comprensivo dell'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo effettuato durante la trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Per il caso di trasferte fuori provincia, il personale, fatta eccezione per i conducenti di autocarro e per i dipendenti con convenzione speciale, avrà diritto ai rimborsi spese a piè di lista e alle indennità, conformemente a quanto stabilito dall'art. 14 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto di lavoro 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 21 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ENNA

Il giorno 21 settembre 1959, in Roma,

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal Dott. *Giacomo Sinigallia*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ENNA, rappresentato dal suo Direttore Ragioniere *Raffaele Jannotta;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI ENNA, rappresentato dal suo Segretario Dott. *Liborio Coppola;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P. rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Enna.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	76.330	76.330
grado *B*	71.810	71.810
grado *C*	67.285	67.285
grado *D* (aggiunto)	63.365	63.365
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo di succursale, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	52.900	50.545
grado *B*	50.200	47.845
grado *C*	47.500	45.145
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografo, fatturista, archivista, dattilografo, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	38.620	36.570
grado *B*	37.360	35.410
grado *C*	35.445	33.530
4ª CATEGORIA (subalterni). Capo usciere, autista di autovetture, usciere, fattorino:		
grado *A*	34.295	32.275
grado *B*	33.495	31.470
grado *C*	32.690	30.660
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	36.270	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini.	32.730	—
Donne	30.605	28.270
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini.	30.905	—
Donne	28.900	26.735

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari base nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al Contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50 per cento.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo. Nel grado *D* della prima categoria rimarranno inquadrati esclusivamente i dipendenti che alla data suddetta risultino già assegnati allo stesso grado.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dell'art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, viene fissata in lire 3.000 mensili e competerà al cassiere della Sede.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del Contratto sopracitato viene fissata in L. 3.000 mensili e competerà al magazziniere della Sede e all'addetto al magazzino vendite.

Art. 3.

TRASFERTE - INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRI E DI AUTOTRENI

In caso di trasferta compete al lavoratore, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste al secondo comma dell'art. 14 del Contratto 27 febbraio 1959, la diaria fissa di cui alla seguente tabella:

In provincia di Enna e nei comuni delle altre provincie siciliane:

		Categorie 1ª e 2ª	Altre categorie
1 pasto	L.	800	600
due pasti	»	1.400	1.100
pernottamento	»	900	700

nei capoluoghi della Sicilia:

1 pasto	L.	1.300	1.000
due pasti	»	2.300	1.800
pernottamento	»	1.300	1.100

Per le trasferte fuori della Sicilia si applicherà integralmente il trattamento stabilito dall'art. 14 del Contratto sopra citato.

Agli autisti conducenti di autocarro o di autotreno, in sostituzione dei rimborsi per spese di vitto e delle indennità previste dal sopracitato art. 14 del Contratto, viene riconosciuta una indennità di L. 6,00 per ogni chilometro percorso per gli automezzi di portata superiore ai 50 quintali e di L. 5,00 per ogni chilometro percorso per gli automezzi di portata inferiore ai 50 quintali. A detto personale sarà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di pernottamento fuori sede.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto 27 febbraio 1959, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

ATTIVITÀ AUTONOME

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del Contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che al personale operaio dell'Officina meccanica verrà integralmente applicato il Contratto stesso, a decorrere dalla data di stipulazione del presente Accordo. Gli operai in servizio alla data predetta conserveranno, qualora più favorevole ad essi, il trattamento economico finora loro corrisposto. L'eventuale differenza del salario base costituirà assegno alla persona.

Art. 5.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 17 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Il 17 giugno 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FOGGIA, rappresentato dal suo Presidente Geom. *Ciro Barbone* e dal Direttore Rag. *Giacomo Zermani*;

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI FOGGIA, rappresentato dal suo Segretario Dott. *Mario Frisotti*, dal Dott. *Carmelo La Nave* e dal Sig. *Giuseppe Galante*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dal Vice Segretario Sig. *Alfonso Cirignano*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Foggia.

Art. 1

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare al lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive):		
grado *A* – Capo servizio	87.465	87.465
grado *B* – Ispettore	83.500	83.500
grado *C* – Capo filiale di 1ª e Capo ufficio di 1ª	79.530	79.530
grado *D* – Capo filiale di 2ª o Capo ufficio di 2ª e ispettore di 2ª	75.560	75.560
2ª CATEGORIA:		
grado *A* – Impiegato di concetto 1ª	59.090	56.455
grado *B* – Impiegato di concetto 2ª	56.780	54.145
grado *C* – impiegato di concetto 3ª	52.915	50.280
3ª CATEGORIA:		
grado *A* – impiegato d'ordine di 1ª	43.230	40.900
grado *B* – impiegato d'ordine di 2ª	40.955	38.750
grado *C* – impiegato d'ordine di 3ª	39.450	37.255
4ª CATEGORIA:		
grado *A* – usciere, autista di autovettura	38.225	35.925
grado *B* – fattorino	36.650	34.320
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	40.355	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	36.795	—
Donne	34.405	31.810
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	34.630	—
Donne	32.380	29.980

Gli stipendi e i salari base di cui sopra, si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegati al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 3 per cento.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cassa di cui al 3° comma dell'art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 5.000 mensili per il cassiere della sede e in L. 1.500 mensili per gli altri impiegati che abbiano prevalente attività di cassa.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del Contratto sopracitato, viene fissata in L. 3.000 mensili per il magazziniere consegnatario della sede centrale e in L. 1.500 mensili per i magazzinieri consegnatari delle sedi periferiche.

Le indennità di cassa e di magazzino non sono cumulabili tra loro e si intende che la maggiore assorbe la minore.

Art. 3.

INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO O DI AUTOTRENO

Agli autisti conducenti di autocarro o di autotreno, in sostituzione dell'indennità prevista al secondo comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, viene

riconosciuta una indennità di L. 2 (due) per ogni Km. percorso per i viaggi che non comportino pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento fuori sede l'indennità sarà di L. 1 (una) per ogni Km. percorso e competerà inoltre una diaria, per il rimborso delle spese di vitto e alloggio, di L. 2.300 per i viaggi nell'ambito della provincia e di L. 2.500 per i viaggi fuori provincia.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Il giorno 20 aprile 1959, in Roma,

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal Dott. *Giacomo Sinigallia;* con l'intervento del Consorzio Agrario Provinciale di Frosinone, rappresentato dal suo Commissario Gr. Uff. *Antonio Aghemo* e dal suo Direttore Rag. *Giuseppe Panella;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI FROSINONE, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Carlo Spagnuolo* e dal Sig. *Benedetto Passeri;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P. rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dallo Avv. *Roberto Maffioletti;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Frosinone.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	72.245	72.245
grado *B*	68.670	68.670
grado *C*	65.090	65.090
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo reparto, contabile, magazziniere, consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	52.045	49.600
grado *B*	50.220	47.415
grado *C*	48.035	45.230
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografe, archivista, dattilografo, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	39.810	37.310
grado *B*	37.920	35.555
grado *C*	36.800	34.435
4ª CATEGORIA (subalterni). Capo usciere, autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	35.915	33.445
grado *B*	34.655	32.135
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	37.410	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	34.345	—
Donne	32.115	29.630
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	32.885	—
Donne	30.750	28.405

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili e competerà al cassiere principale della Sede.

Art. 3.

INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO

Agli autisti conducenti di autocarro, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del Contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuta un'indennità chilometrica di lire 8 per ogni chilometro percorso.

Il trattamento di cui sopra, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto sopra citato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LATINA

Il giorno 9 aprile 1959, in Roma,

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LATINA, rappresentato dal suo Direttore Dott. *Mario Mannini;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI LATINA, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Andrea D'Erme* e dai Sigg. *Dante Pesino e Saturno Porcelli;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Sig. *Luigi Stracchi:*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Latina.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI

Gli stipendi e i salari da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, reggente di filiale e altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	80.615	80.615
grado *B*	75.635	75.635
grado *C*	70.655	70.655
grado aggiunto *D* – capo sezione	63.615	63.615
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo succursale, contabile, esperto tecnico o commerciale, cassiere principale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	55.830	53.275
grado *B*	52.990	50.435
grado *C*	50.145	47.590
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, operatore alle macchine contabili, stenodattilografo, dattilografo, telefonista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	40.965	38.705
grado *B*	38.760	36.575
grado *C*	37.200	35.075
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	36.105	33.875
grado *B*	34.755	32.535
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	38.585	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini.	34.915	—
Donne	32.650	30.175
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini.	32.980	—
Donne	30.840	28.540

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, viene fissata in L. 3000 mensili e competerà al cassiere della Sede.

Art. 3.

INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO

Agli autisti conducenti di autocarro, in sostituzione delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, competeranno le seguenti indennità chilometriche:

Autisti dei FIAT 640 e 642 con rimorchio, lire 0,0250 per ql/km.;

Autisti dei Leoncini, L. 2,50 per km.;
Autisti dei 642 senza rimorchio, L. 3 per km.;
Autisti del kilolitro, L. 2 per km.

Al personale suddetto competerà inoltre, in luogo del rimborso spese a piè di lista per il vitto, un forfait di L. 500 allorquando si effettuino viaggi in località distanti almeno 150 km. dal Capoluogo di provincia. Per il pernottamento fuori sede saranno corrisposte L. 500.

Essendo le indennità chilometriche sostitutive delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, esse sono anche compensative del lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, DURATA E APPLICABILITÀ

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LIVORNO

Il giorno 24 aprile 1959 in Roma:

tra

il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali, rappresentato dal Dott. *Giacomo Sinigallia*; con l'intervento del Consorzio Agrario Provinciale di Livorno, rappresentato dal suo Presidente Sig. *Elio Cardelli* e dal suo Direttore Dott. *Alessandro De Minicis*;

e

il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Livorno, rappresentato dal suo Segretario Rag. *Ugo Sassi* e dal Sig. *Vasco Zoppi*; assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori C. A. P., rappresentato dal Signor *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Livorno.

Art 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª Categoria (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, capo filiale, ispettore, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	77.920	77.920
grado *B*	74.345	74.345
grado *C*	70.765	70.765
2ª Categoria (impiegati di concetto). Capo reparto, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	57.395	53.945
grado *B*	53.025	49.575
3ª Categoria (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, stenodattilografo, fatturista, archivista, dattilografo, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	44.300	41.190
grado *B*	41.055	38.105
4ª Categoria (subalterni). Autista di autovetture, usciere, fattorino:		
grado *A*	40.145	37.090
grado *B*	38.875	35.820
5ª Categoria (operaio specializzato)	41.780	—
6ª Categoria (operaio qualificato):		
Uomini	38.565	—
Donne	36.060	33.275
7ª Categoria (operaio comune):		
Uomini	36.965	—
Donne	34.565	31.910

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili per il cassiere della sede e in L. 2500 mensili per altro personale avente prevalente attività di cassa.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopra indicato, che competerà al magazziniere consegnatario, viene fissata in L. 3500 mensili.

Art. 3.

INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOTRENO

Agli autisti conducenti di autotreno, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuta una

indennità chilometrica di L. 8,50 per ogni chilometro percorso. In caso di pernottamento fuori sede a detti autisti competerà inoltre un rimborso forfettario di L. 800.

Il trattamento previsto dal presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 21 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MATERA

Il giorno 21 aprile 1959, in Roma,

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal Dott. *Giacomo Sinigallia;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MATERA, rappresentato dal suo Presidente Dott. *Alberto Rigirone* e dal suo Direttore Cav. Uff. Rag. *Aldo Vallarelli;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI MATERA rappresentato dal suo Segretario Rag. *Ferdinando Sivilia;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P. rappresentato dal suo Segretario Generale Rag. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti:*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Matera.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui innanzi, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, capo ufficio, personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	78.470	78.470
grado *B*	73.950	73.950
grado *C*	69.425	69.425
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo di succursale, capo reparto, contabile, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	55.040	52.405
grado *B*	53.780	51.145
grado *C*	50.840	48.205
grado *D*	49.640	47.005
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazzinieri d'ordine, stenodattilografo, commesso di negozio, centralinista, altro personale svolgente mansioni di ordine:		
grado *A*	40.760	38.430
grado *B*	38.780	36.580
grado *C*	37.585	35.390
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, uscieri:		
grado *A*	36.435	34.185
grado *B*	34.830	32.520
5ª CATEGORIA (operai specializzati)	38.410	—
6ª CATEGORIA (operai qualificati):		
Uomini.	34.870	—
Donne	32.605	30.130
7ª CATEGORIA (operai comuni):		
Uomini.	33.045	—
Donne	30.900	28.595

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, esclusi i capi di Succursale, detti stipendi e salari base nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50%.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 4000 mensili e competerà al cassiere della Sede.

Art. 3.

INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO

In connessione con quanto disposto all'articolo successivo in merito all'applicazione del contratto per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali agli autisti conducenti di autocarro, ai medesimi, in sostituzione

dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuta una indennità chilometrica di L. 3 per ogni chilometro percorso.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

ATTIVITÀ AUTONOME

Gli autisti conducenti di autocarro, ai quali, in relazione alle norme contrattuali per gli operai delle attività autonome, veniva precedentemente applicato il contratto collettivo per il personale delle imprese esercenti autotrasporti merci per conto terzi, verranno integralmente disciplinati, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei C. A. P. del 27 febbraio 1959. Resta inteso che la maturazione degli aumenti periodici quinquennali, previsti da detto contratto per gli operai, avrà inizio per il personale in questione a partire dalla data di applicazione della nuova disciplina contrattuale.

Per il servizio prestato dai dipendenti di cui sopra fino al 31 dicembre 1958, l'indennità di anzianità, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sarà calcolata, in relazione a quanto disposto nel contratto collettivo per i dipendenti da imprese esercenti autotrasporti merci per conto terzi, nelle seguenti misure:

7 giorni per ogni anno, per anzianità da 1 a 5 anni;

8 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 5 e fino ai 10 anni;

10 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 10 anni e fino ai 15 anni;

12 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 15 anni.

Il calcolo di cui sopra sarà effettuato sulla base della retribuzione vigente all'atto della risoluzione del rapporto.

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che gli operai addetti allo stabilimento vinicolo, allo stabilimento oleario, allo stabilimento per la lavorazione del tabacco e all'officina meccanica, saranno disciplinati integralmente dai contratti collettivi valevoli per le categorie merceologiche similari.

Art. 5.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 3 LUGLIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Il giorno 3 luglio 1959 in Roma:

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi*, dal Dott. *Giacomo Sinigallia* e dal Sig. *Giuseppe Spadaro Iacono;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MESSINA rappresentato dal suo Direttore Dott. *Elio Fasolini;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MESSINA, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Egisto Weigert;* assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori C.A.P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Messina.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	71.465	71.465
grado *B*	64.310	64.310
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Contabile, magazziniere consegnatario, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	51.625	48.920
grado *B*	47.255	44.550
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografo, dattilografo, commesso di negozio, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	39.030	36.640
grado *B*	37.190	34.925
grado *C*	36.020	33.755
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, furgoncinista, addetto alla tentata vendita, usciere, fattorino:		
grado *A*	35.135	32.765
grado *B*	33.875	31.505
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	36.630	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	33.665	—
Donne	31.384	28.950
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	32.105	—
Donne	29.954	27.725

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia detti stipendi e salari base, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50%.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 2000 mensili.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopra indicato, che competerà ai magazzinieri consegnatari, viene fissata in L. 2000 mensili.

Art. 3.

SPESE DI TRASPORTO

Al personale residente nel capoluogo di provincia chiamato a prestare servizio nel complesso di Contesse il Consorzio rimborserà la spesa per l'abbonamento al mezzo pubblico di trasporto.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 21 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Il giorno 21 aprile 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal Dott. *Giacomo Sinigallia;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI NAPOLI, rappresentato dal suo Commissario Dottor *Raimondo Rocco* e dal suo Direttore Sig. *Giovanni Olivieri;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI NAPOLI, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Ciro De Luca* e dal Sig. *Guido Balzarin;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal Signor *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Napoli.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI

Gli stipendi e i salari da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, capo ufficio, ispettore e altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	75.450	75.450
grado *B*	68.295	68.295
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Gestore di succursale, cassiere principale, magazziniere consegnatario, contabile, esperto tecnico o commerciale e altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	54.925	51.795
grado *B*	50.555	47.425
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografo, archivista, esattore, fatturista, dattilografo e personale svolgente altre mansioni di ordine		
grado *A*	41.830	39.050
grado *B*	38.585	35.955
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	37.675	34.940
grado *B*	36.405	33.680
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	39.310	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini.	36.095	—
Donne	33.750	31.125
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini.	34.495	—
Donne	32.255	29.760

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 5000 mensili e competerà al cassiere principale anche a compenso forfettario dell'eventuale lavoro straordinario prestato nell'attività di cassa.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, che competerà al magazziniere della sede centrale e a quello addetto al magazzino A.A.I. Assistenza, viene fissata in lire 2000 mensili.

Art. 3.

TRATTAMENTO DI TRASFERTA PER GLI AUTISTI

Agli autisti, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuto un forfait mensile di L. 7000.

Tale importo sarà adeguatamente ridotto in caso di prolungata assenza per malattia o per qualsiasi altro motivo. In caso di pernottamento fuori sede a detto personale competerà inoltre il rimborso a piè di lista delle spese per il pasto della sera e per l'alloggio.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI NUORO

Il giorno 18 giugno 1959, in Roma;

tra

il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi*; con l'intervento del Consorzio Agrario Provinciale di Nuoro, rappresentato dal suo Direttore p. a. *Mario Mazzacrelli*;

e

il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Nuoro, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Scrafino Pippobello* e dal Sig. *Atzori Giuseppe*; assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale di Nuoro.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª Categoria (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	70.945	70.945
grado *B*	63.790	63.790
grado *C* (aggiunto) capo sezione	57.830	57.830
2ª Categoria (impiegati di concetto). Vice capo ufficio, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	51.105	48.470
grado *B*	48.920	46.285
grado *C*	46.735	44.100
3ª Categoria (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, stenodattilografo, fatturista, dattilografo, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	38.510	36.180
grado *B*	35.500	33.305
4ª Categoria (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	34.615	32.315
grado *B*	33.255	31.045
5ª Categoria (operaio specializzato)	36.110	—
6ª Categoria (operaio qualificato):		
Uomini	33.045	—
Donne	30.900	28.500
7ª Categoria (operaio comune):		
Uomini	31.585	—
Donne	29.535	27.275

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili e competerà al cassiere della sede.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del Contratto sopra citato, che competerà ai magazzinieri consegnatari, viene fissata in L. 2500 mensili.

Art. 3.

TRASFERTE PER GLI AUTISTI

Ai conducenti di automezzi, in sostituzione delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto di lavoro 27 febbraio 1959, viene riconosciuta una indennità forfettaria mensile di L. 6000, comprensiva di ogni compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo, fatto salvo per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Il giorno 30 settembre 1959, in Roma:

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PADOVA, rappresentato dal suo Presidente Ing. *Antonio Sguotti;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI PADOVA, rappresentato dal suo Segretario Rag. *Pavanello Giancarlo,* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Sig. *Luigi Stracchi;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Padova.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, capo filiale:		
grado *A*	89.345	89.345
grado *B*	86.795	86.795
grado *C*	84.245	84.245
grado *D*	81.695	81.695
grado *E*	79.145	79.145
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Contabile, magazziniere centrale, capo officina centrale, cassiere principale, tecnico, operatore meccanografico di concetto, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	62.840	59.500
grado *B*	60.945	57.605
grado *C*	59.045	55.705
grado *D*	57.145	53.805
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, operatore meccanografico d'ordine, addetto alle macchine perforatrici, stenodattilografo, fatturista, dattilografo, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	47.175	44.195
grado *B*	45.175	42.275
grado *C*	43.180	40.350
4ª CATEGORIA (subalterni). Aiuto commesso, capo fattorino, autista di autovettura, fattorino:		
grado *A*	41.810	38.875
grado *B*	40.470	37.535
5ª CATEGORIA. Operaio specializzato, 1° autista di autotreno	44.425	—
6ª CATEGORIA. Operaio qualificato, 2° autista di autotreno, conducente di autocarro e di motocarro:		
Uomini.	40.715	—
Donne	38.070	35.190
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini.	38.530	—
Donne	36.025	33.325

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti dell'1,50%.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla sopraripportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ VARIE

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, viene fissata in L. 5000 mensili per il magazziniere centrale, in L. 4000 mensili per il magazziniere della Filiale di Montagnana e in L. 3000 mensili per i magazzinieri delle altre Filiali.

All'autista della Presidenza e della Direzione viene riconosciuta un'indennità mensile di L. 5000 a compenso forfettario per il servizio prestato oltre il normale orario di lavoro.

Art. 3.

INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOTRENO E DI AUTOCARRO

Agli autisti conducenti di autocarro o di autotreno, in sostituzione delle indennità previste al secondo comma dell'art. 14 del contratto collettivo del 27 febbraio 1959, viene riconosciuta un'indennità chilometrica differenziata come appresso:

al conducente di autocarro o autotreno di portata pari o superiore a q.li 25, L. 2,30 al km.;

al conducente di autocarro o autotreno di portata inferiore a q.li 25, L. 1,60 al km.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 3 LUGLIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Il giorno 3 luglio 1959;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal Dott. *Giacomo Sinigallia* e dall'Avv. *Antonio Misasi*, e dal Sig. *Giuseppe Spadaro Iacono;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PALERMO, rappresentato dal suo Direttore Dott. *Antonio Mannino;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PALERMO, rappresentato dal suo Segretario Dott. *Ignazio Zimmardi;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P. rappresentato dal Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Palermo.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	80.150	80.150
grado *B*	75.625	75.625
grado *C*	71.105	71.105
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Ispettore di zona, capo di succursale, capo reparto, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico e commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	56.720	53.875
grado *B*	54.020	51.175
grado *C*	51.320	48.475
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, stenodattilografo, dattilografo, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	42.450	39.900
grado *B*	39.275	36.850
4ª CATEGORIA (subalterni). Capo usciere, usciere, fattorino:		
grado *A*	38.125	35.605
grado *B*	37.325	34.798
grado *C*	36.520	33.990
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	40.100	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini.	36.550	—
Donne	34.175	31.590
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini.	34.725	—
Donne	32.468	30.065

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ VARIE

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del Contratto di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili per il cassiere della sede e in L. 1500 mensili per l'addetto alla cassa dello Ufficio Macchine per il responsabile della cassa della filiale di Termini Imerese.

Al capo officina verrà corrisposta un'indennità mensile di L. 2000.

Art. 3.

TRASFERTE

In caso di trasferta nell'ambito del territorio della Sicilia, al personale — fatta eccezione per gli autotrenisti — competeranno, oltre alle indennità previste

al secondo comma dell'art 14 del Contratto di lavoro 27 febbraio 1959, i seguenti rimborsi forfettari per le spese di vitto e alloggio:

	1ª e 2ª cat.	altre categ.
per ogni pasto	L. 900	L. 750
per ogni pernottamento	» 800	» 700

I dipendenti avranno diritto al rimborso delle spese per il primo pasto qualora rientrino in sede dopo le ore 14, e al rimborso per il secondo pasto qualora rientrino in sede dopo le ore 22.

In caso di trasferta fuori del territorio della Sicilia si applicheranno integralmente le norme di cui all'articolo 14 del sopra citato contratto di lavoro.

Agli autisti conducenti di autotreno verranno riconosciuti i seguenti rimborsi forfettari:

L. 1500 giornaliere, quando il viaggio comporti il pernottamento fuori sede;

L. 1000 giornaliere, quando il viaggio si effettui con partenza dopo le ore 6 e con rientro tra le ore 18 e le ore 24.

L. 500 giornaliere, quando il viaggio si effettui con partenza dopo le ore 6 e con rientro prima delle ore 18.

Oltre ai rimborsi di cui sopra, agli autotrenisti, in sostituzione delle indennità di cui al secondo comma dell'art 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, vengono riconosciute le seguenti indennità chilometriche:

primi conducenti di autotreno: L. 3,50 per ogni chilometro percorso;

secondi conducenti di autotreno: L. 1,50 per ogni chilometro percorso.

In caso di servizio prestato in giorno festivo agli autotrenisti competerà inoltre un'indennità speciale giornaliera di L. 600.

Il trattamento di trasferta per gli autotrenisti, previsto dal presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4

ATTIVITÀ AUTONOME

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che al personale occasionale, saltuario o stagionale addetto al Giardino di Acclimazione verrà corrisposto integralmente il trattamento vigente in loco per i braccianti dell'agricoltura.

Nei confronti del capo giardiniere e dell'ausiliario aziendale autista verrà applicato integralmente il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei C.A.P., fatta eccezione per le retribuzioni che saranno le seguenti:

capo giardiniere, L. 45.000 mensili;

ausiliario aziendale-autista, L. 37.000 mensili.

Nei salari sopra riportati è compresa l'indennità di contingenza ed ogni altra indennità di legge o di contratto fino ad oggi stabilita per i lavoratori agricoli, fatta eccezione per gli assegni familiari.

Art. 5.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1° LUGLIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Il giorno 1° luglio 1959 in Roma

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e dal Dott. *Giacomo Sinigallia*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di Pavia, rappresentato dal suo Presidente Dott. *Giuseppe Pellegrini* e dal suo Direttore Dott. *Sergio Lucchi*;

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO di Pavia rappresentato dal suo Segretario Sig. *Guido Paglia*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P. rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Pavia.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive): Capo servizio, ispettore, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	95.160	95.160
grado *B*	83.255	83.255
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo reparto, contabile, magazziniere, consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico e commerciale, operatore meccanografico di concetto, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	66.100	62.550
grado *B*	59.925	56.375
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, operatore meccanografico d'ordine, addetto alle macchine perforatrici, stenodattilografo, impiegato di sportello per le vendite, dattilografo, commesso di negozio, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	49.730	46.540
grado *B*	45.725	42.685
4ª CATEGORIA (subalterni). A[illegible]i autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	44.465	41.320
grado *B*	42.870	39.725
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	46.735	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini.	43.035	—
Donne	40.240	37.205
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini.	40.720	—
Donne	38.075	35.235

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia e nei centri di Mortara, Vigevano e Voghera; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari base nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50 %.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili per il cassiere principale e in L. 2000 mensili per gli altri impiegati che abbiano prevalente attività di cassa.

Art. 3.

TRASFERTE PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO

Agli autisti conducenti di autocarro, in sostituzione delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuta un'indennità di L. 2 per ogni km. percorso. A detto personale verranno inoltre rimborsate le spese di vitto con un forfait di L. 650 per ogni pasto.

Essendo l'indennità chilometrica di cui sopra sostitutiva delle indennità previste nell'art. 14 del contratto sopracitato, essa compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro dal 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 19 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PESARO

Il giorno 19 giugno 1959, in Roma

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e dal Dott. *Giacomo Sinigallia;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di Pesaro rappresentato dal suo Commissario Comm. *Antonio Aghemo;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di Pesaro rappresentato dal suo Segretario Cavaliere *Mario Massi;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Pesaro.

Art. 1

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, capo filiale, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	82.505	82.505
grado *B*	77.525	77.525
grado *C*	72.545	72.545
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Vice capo ufficio, capo di succursale, capo reparto, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, operatore meccanografico di concetto, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	57.720	54.915
grado *B*	54.875	52.070
grado *C*	52.035	49.230
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine), Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, operatore meccanografico di ordine, addetto alle macchine perforatrici, stenodattilografo, fatturista, archivista, esattore, dattilografo, commesso di negozio, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	42.845	40.345
grado *B*	40.960	38.530
grado *C*	39.080	36.715
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	37.985	35.515
grado *B*	37.315	34.845
grado *C*	36.645	34.175
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	40.465	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	36.805	—
Donne	34.415	31.815
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	34.870	—
Donne	32.605	30.180

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3.500 mensili.

Art. 3.

INDENNITÀ CHILOMETRICA PER GLI AUTISTI

Agli autisti conducenti di autocarro e di autovettura, in sostituzione delle indennità previste all'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, viene riconosciuta una indennità di L. 2 per ogni km. percorso.

Tale trattamento, essendo sostitutivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, è anche compensativo delle prestazioni stra-

ordinarie, notturne e festive compiute in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Oltre all'indennità chilometrica di cui sopra spetterà agli autisti il rimborso delle spese di vitto e alloggio a piè di lista.

Art. 4.

ATTIVITÀ AUTONOME

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo del 27 febbraio 1959, si conviene che il personale operaio stagionale addetto all'Enopolio, al Centro Ortofrutticolo, alla lavorazione agricola e industriale del tabacco e alla lavorazione delle conserve vegetali, sarà integralmente disciplinato dai contratti collettivi di lavoro delle categorie merceologiche similari.

Art. 5.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 LUGLIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PISTOIA

Il giorno 2 *luglio* 1959 *in Roma*

tra

il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e dal Dott. *Giacomo Sinigallia;* con l'intervento del Consorzio Agrario Provinciale di Pistoia, rappresentato dal suo Commissario *Del Tozzotto* per. agr. *Settimo* e dal suo Direttore *Zanotti* per. agr. *Francesco;*

e

il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Pistoia rappresentato dal Sig. *Corrado Colzi*; assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori C.A.P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Pistoia.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª Categoria (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettori, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	75.990	75.990
grado *B*	72.415	72.415
grado *C*	68.835	68.835
2ª Categoria (impiegati di concetto). Vice capo ufficio, contabile magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	55.455	52.255
grado *B*	54.000	50.800
grado *C*	52.545	49.345
grado *D*	51.085	47.885
3ª Categoria (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, stenodattilografo fatturista, impiegato di sportello per le vendite, dattilografo, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	42.360	39.510
grado *B*	39.125	36.425
4ª Categoria (subalterni). Usciere, fattorino:		
grado *A*	38.205	35.400
grado *B*	36.945	34.140
5ª Categoria (operaio specializzato)	39.840	—
6ª Categoria (operaio qualificato):		
Uomini	36.625	—
Donne	34.245	31.585
7ª Categoria (operaio comune):		
Uomini	35.025	—
Donne	32.750	30.220

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra, per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro comporterebbe in base alla sopraripportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ VARIE

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3.000 mensili e si intende comprensiva di eventuale lavoro straordinario.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopracitato, che competerà al responsabile dei magazzini, viene fissata in L. 6.000 mensili e si intende comprensiva di eventuale lavoro straordinario.

Agli operai addetti ai magazzini competerà un'indennità di L. 3.000 mensili a compenso di eventuale lavoro straordinario.

Art. 3.

TRATTAMENTO DI TRASFERTA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO

Agli autisti conducenti di autocarro, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del contratto del 27 febbraio 1959 viene riconosciuta un'indennità di L. 12.500 mensile comprensiva di ogni compenso per eventuali prestazioni straordinarie, notturne e festive.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

ACCORDO COLLETTIVO 22 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI POTENZA

Il giorno 22 *settembre* 1959, *in Roma*

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e dal Dott. *Giacomo Sinigallia*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di Potenza rappresentato dal suo Presidente Dott. Ing. *Berardino Polcaro* e dal suo Direttore Avv. *Ennio Gelich*:

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO di Potenza, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Mariano Placido*, assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P. rappresentato dal suo Segretario Generale Signor *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Potenza.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e salari base da applicare ai lavoratori di età superiore a 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore di 1ª, capo ufficio, capo filiale, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	78.470	78.470
grado *B*	69.425	69.425
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Ispettore di 2ª, capo di succursale, capo reparto, contabile, cassiere, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di concetto:		
grado *A*	55.040	52.405
grado *B*	52.340	49.955
grado *C*	49.640	47.505
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografo, fatturista, archivista, impiegato di sportello per le vendite, dattilografo, centralinista, altro personale svolgente mansioni di ordine:		
grado *A*	40.760	38.430
grado *B*	39.175	36.910
grado *C*	37.585	35.390
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, capo fattorino, fattorino:		
grado *A*	36.435	34.135
grado *B*	35.635	33.330
grado *C*	34.830	32.520
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	34.085	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini.	34.870	—
Donne	32.605	30.130
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini.	33.045	—
Donne	30.900	28.595

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri Comuni della Provincia, detti stipendi e salari base, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2 per cento qualora si tratti di personale assegnato alle dipendenze di prim categoria e del 5 per cento qualora si tratti di personale assegnato alle dipendenze di seconda categoria.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per l elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quel che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gl inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ VARIE

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dell'art. 2 del Contratto collettivo 27 febbraio [illegible] viene fissata i L. 3.000 mensili per il cassiere della Sede e in L. 2.00

mensili per i cassieri di Lavello, Melfi e del deposito ESSO Standard di Potenza.

All'autista della Direzione verrà corrisposto un forfait di L. 3.000 mensili a compenso di eventuale lavoro straordinario.

Art. 3.

ATTIVITÀ AUTONOME

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del Contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che gli operai dello Stabilimento di Monticchio e quelli addetti agli Stabilimenti Enologici saranno integralmente disciplinati dai rispettivi contratti merceologici di categoria.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 3 LUGLIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Il 3 *luglio* 1959, *in Roma*

tra

il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali, rappresentato dal Dott. *Giacomo Sinigallia* e dall'Avv. *Antonio Misasi*, con l'intervento del Consorzio Agrario Provinciale di Ragusa, rappresentato dal suo Presidente Sig. *Giuseppe Spadaro Jacono* e dal Direttore Rag. *Antonio Maysse*;

e

il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale di Ragusa, rappresentato dal suo Segretario *Pluchino Carmelo*; assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori C.A.P., rappresentato dal Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Ragusa.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª Categoria (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, capo filiale, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	73.935	73.935
grado *B*	69.890	69.890
grado *C*	65.845	65.845
2ª Categoria (impiegati di concetto). Capo di succursale, contabile, magazziniere consegnatario, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	52.165	49.610
grado *B*	47.435	44.880
3ª Categoria (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografo, fatturista, dattilografo, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	39.000	36.740
grado *B*	37.500	35.390
grado *C*	35.510	33.355
4ª Categoria (subalterni). Autista di autovetture, usciere, fattorino:		
grado *A*	34.435	31.485
grado *B*	33.135	30.915
5 Categoria (operaio specializzato)	36.455	—
6ª Categoria (operaio qualificato):		
Uomini	32.830	—
Donne	30.697	28.335
7ª Categoria (operaio comune):		
Uomini	31.365	—
Donne	29.327	27.105

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel Capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia detti stipendi e salari base, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al Contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50 per cento.

Il criterio adottato nel[illegible] tabella di cui sopra per le elencazioni delle quali[illegible]tranti nelle singole categorie non compor[illegible]azione del personale a gradi inferiori a que[illegible]rti alla data di stipulazione del presente acc[illegible]do. L inserzione di un grado interpolato nella prima categoria (grado B) non comporta l'automatico passaggio a tale grado del personale inquadrato nel grado B del precedente integrativo, grado che corrisponde al nuovo grado C del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla sopra riportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dell'articolo 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 feb-

braio 1959, viene fissata in L. 2.500 mensili e competerà al Cassiere della Sede.

Art. 3.

TRASFERTE

Al personale in trasferta spetterà il trattamento previsto dall'art. 14 del Contratto 27 febbraio 1959 fatta eccezione per gli operai addetti all'Officina Meccanica, ai quali le spese per il vitto verranno rimborsate con un forfait di L. 400 per ogni pasto.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Il giorno 23 aprile 1959, in Roma

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e del Dott. *Giacomo Sinigallia*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, rappresentato dal suo Direttore Dott *Pasquale Minuto*;

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, rappresentato dal suo Segretario Dott. *Emilio Angelone*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario generale Sig. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Reggio Calabria.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	72.645	72.645
grado *B*	68.600	68.600
grado *C*	64.555	64.555
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Vice capo ufficio, contabile, magazziniere consegnatario, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	50.885	48.490
grado *B*	48.520	46.125
grado *C*	46.155	43.760
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografo, fatturista, dattilografo, commesso di agenzia, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	37.710	35.620
grado *B*	34.220	32.265
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	33.145	31.085
grado *B*	31.855	29.795
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	35.165	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini.	31.540	—
Donne	29.490	27.215
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini.	30.085	—
Donne	28.130	25.985

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili e competerà al cassiere della Sede.

Art. 3.

TRASFERTE

Al personale in trasferta, per le missioni nell'ambito della Provincia o delle provincie limitrofe, competerà integralmente il trattamento previsto all'art. 14 del Contratto di lavoro 27 febbraio 1959.

Per le trasferte al di fuori dei limiti territoriali sopra indicati e che comportino la necessità del pernottamento fuori sede, in sostituzione dei rimborsi spese per vitto e alloggio e delle indennità di trasferta pre-

visti dall'art. 14 del contratto sopra citato, competeranno ai dipendenti le seguenti diarie giornaliere:

1ª *categoria*:

in città con oltre 400.000 abitanti	L.	4500
in città con oltre 50.000 abitanti	»	3500
entro i 50.000 abitanti	»	2500

2ª *e* 3ª *categoria*:

in città con oltre 400.000 abitanti	L.	3500
in città con oltre 50.000 abitanti	»	2500
entro i 50.000 abitanti	»	2200

altre categorie:

in città con oltre 400.000 abitanti	L.	3000
in città con oltre 50.000 abitanti	»	2000
entro i 50.000 abitanti	»	1800

Il trattamento di cui ai due comma precedenti non competerà agli autisti, ai quali, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità di trasferta di cui allo art. 14 del contratto sopracitato e a compenso di eventuale lavoro straordinario compiuto non in trasferta, viene riconosciuta un'indennità mensile forfettaria di L. 5000 per i conducenti di camions e di L. 3000 per i conducenti di autovettura e di camioncini di cilindrata non inferiore ai 500 cm³. In caso di pernottamento fuori sede verrà corrisposta, agli autisti, in aggiunta ai forfait sopra precisati, un rimborso forfettario di L. 600 per il pasto della sera e di L. 600 per l'alloggio.

Le diarie previste dal presente articolo, essendo assorbenti del trattamento previsto dall'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, sono anche compensative di eventuali prestazioni straordinarie notturne e festive compiute in trasferta, fatto salvo il diritto al riposo compensativo. Per gli autisti le indennità mensili sono anche compensative, come sopra precisato, del lavoro straordinario effettuato presso la sede normale di lavoro.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 3 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI RIETI

Il giorno 3 giugno 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal Dott. *Giacomo Sinigallia;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI RIETI, rappresentato dal suo Direttore Per. Agrario *Giorgio Candeo;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI RIETI, rappresentato dal suo Segretario Rag. *Osvaldo Festuccia;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P. rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Rieti.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, vice capo servizio, ispettore, capo ufficio, capo filiale, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	72.245	72.245
grado *B*	68.670	68.670
grado *C*	65.090	65.090
CATEGORIA (impiegati di concetto). Contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, capo di succursale, gestore di spaccio, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	52.405	49.600
grado *B*	48.035	45.230
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, stenodattilografo, dattilografo, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	39.810	37.310
grado *B*	38.575	36.210
grado *C*	36.800	34.435
4ª CATEGORIA (subalterni). Capo usciere, autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	35.915	33.445
grado *B*	35.285	32.815
grado *C*	34.655	32.185
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	37.410	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	34.345	—
Donne	32.115	29.630
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	32.885	—
Donne	30.750	28.405
garzone di officina e di spaccio fino a 18 anni di età	19.500	—

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla sopraiportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata: in L. 3500 mensili per il cassiere della sede; in L. 2500 mensili per i dipendenti della sede centrale aventi prevalente attività e responsabilità di cassa; in L. 2000 mensili per i dipendenti delle filiali svolgenti i medesimi compiti di cui sopra.

All'impiegato attualmente svolgente mansioni di cassiere della sede verrà conservato alla persona — finchè lo stesso svolga dette mansioni — l'importo corrispondente alla differenza tra l'indennità di cassa finora goduta e quella stabilita al precedente comma.

Art. 3.

INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOTRENO

Ai conducenti di autotreno, in sostituzione del rimborso spese a piè di lista per il vitto e l'alloggio in caso di trasferta e delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto di lavoro 27 febbraio 1959, viene riconosciuta un'indennità di L. 7,50 per ogni km. percorso.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ROMA

Il 9 aprile 1959, in Roma

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ROMA, rappresentato dal suo Direttore Dott. *Decio colini*;

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI ROMA, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Demetrio Scaramozzino* e dai Sigg. *Michele Amato* e *Giuliano Colangeli*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P. , rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dei Consorzio Agrario Provinciale di Roma

Art. 1.

STIPENDI E SALARI

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, e altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	95.610	95.610
grado *B*	89.660	89.660
grado *C*	83.705	83.705
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo reparto, contabile, operatore meccanografico di concetto, esperto tecnico o commerciale, e altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	36.550	62.940
grado *B*	63.465	59.855
grado *C*	60.375	56.765
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, magazziniere d'ordine, comptometrista, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, operatore meccanografico d'ordine, fatturista, addetto alle macchine perforatrici, stenodattilografo, archivista, dattilografo, commesso di negozio, telefonista, o altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	50.180	46.930
grado *B*	48.180	45.080
grado *C*	46.175	43.075
4ª CATEGORIA (subalterni). Capo usciere, autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	44.915	41.710
grado *B*	44.120	40.915
grado *C*	43.320	40.115
5ª CATEGORIA (operai specializzati)	47.185	—
6ª CATEGORIA (operai qualificati):		
Uomini	43.475	—
Donne	40.650	37.595
7 CATEGORIA (operai comuni):		
Uomini	41.170	—
Donne	38.495	35.625

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, salvo quanto disposto all'art. 2 per la 3ª categoria, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla sopra riportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

RIASSETTO DEL PERSONALE DELLA III CATEGORIA

In relazione alla riduzione del numero dei gradi della 3ª categoria, attuata con il presente accordo, il personale d'ordine già assegnato ai gradi *B* e *C* dell'integrativo del contratto di lavoro 13 marzo 1956 viene inserito nel grado *B* della 3ª categoria della tabella riportata all'art. 1, mentre quello già assegnato ai gradi *D* ed *E* viene inserito nel grado *C*. Tale sistemazione non implica che il personale interessato non possa successivamente essere promosso a gradi superiori.

Nei casi in cui, con l'assetto previsto nel precedente comma, la retribuzione contrattuale dei dipendenti, ivi compresi gli aumenti periodici maturati dopo il 31 dicembre 1951 risulti ridotta rispetto a quella già goduta a decorrere dal 1° gennaio 1959, l'eccedenza verrà con-

servata come assegno alla persona riassorbibile da ogni futuro aumento retributivo sia di carattere collettivo sia di carattere individuale, ivi compresi i punti di variazione della scala mobile e gli aumenti derivanti da passaggio a grado o categoria superiori.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 6000 mensili per il cassiere principale della sede e in L. 4000 per gli altri impiegati aventi prevalente attività di cassa.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ROVIGO

Il giorno 24 settembre 1959, in Roma.

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e dal Dott. *Giacomo Sinigallia,* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ROVIGO, rappresentato dal suo Direttore Dott. *Cesare Zago;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI ROVIGO, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Umberto Romani;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Rovigo.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi ed i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto esposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Caposervizio, ispettore, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	86.250	86.250
grado *B*	81.270	81.270
grado *C*	76.290	76.290
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo di succursale, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, operatore meccanografico di concetto, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	60.77[illegible]	57.507
grado *B*	57.930	54.730
grado *C*	55.085	51.885
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, operatore meccanografico d'ordine, addetto alle macchine perforatrici, stenodattilografo, impiegato addetto alle vendite, dattilografo, commesso di negozio, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	45.895	42.545
grado *B*	43.400	40.625
grado *C*	41.405	38.705
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, telefonista, fattorino:		
grado *A*	40.275	37.470
grado *B*	38.935	36.130
5ª CATEGORIA (operai specializzati)	42.895	—
6ª CATEGORIA (operai qualificati):		
Uomini	39.085	—
Donne	36.545	33.770
7ª CATEGORIA (operai comuni):		
Uomini	37.010	—
Donne	34.605	31.995

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri Comuni della Provincia, esclusi i capi di Succursale per i quali valgono gli stipendi del capoluogo, detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici ed i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50% (due e cinquanta per cento).

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo 27 febbraio 1959, che competerà al cassiere della Sede, viene fissata in L. 3000 (tremila) mensili.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopra indicato, che competerà al magazziniere capo della Sede, viene fissata in L. 2500 (duemilacinquecento) mensili.

Art. 3.

INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRI O DI AUTOTRENI

Agli autisti conducenti di autocarro o di autotreno, in sostituzione delle indennità previste al comma secondo dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuta una indennità chilometrica differenziata come segue: L. 2,50 (due e cinquanta) per ogni chilometro percorso per gli automezzi di portata pari o superiore a 50 q.li e L. 2 (due) per ogni chilometro percorso per gli automezzi di portata inferiore ai 50 q.li.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 11 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Il giorno 11 aprile 1959 in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SALERNO, rappresentato dal suo Commissario Rag. *Giovanni Modelli*;

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI SALERNO, rappresentato dal suo Segretario Rag. *Marcello Ferrante*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Salerno.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, capo ufficio, capo filiale, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	76.205	76.205
grado *B*	68.115	68.115
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Contabile, cassiere principale, magazziniere consegnatario, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	54.435	51.590
grado *B*	49.705	46.860
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, stenodattilografo, dattilografo od altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	41.270	38.720
grado *B*	37.780	35.355
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	36.705	34.185
grado *B*	35.415	32.885
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	38.725	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	35.100	—
Donne	32.820	30.305
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	33.635	—
Donne	31.450	29.085

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla sopraríportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, che competerà al cassiere della sede, viene fissata in L. 5000 mensili e si intende comprensiva di ogni compenso per eventuale lavoro straordinario.

Art. 3.

TRASFERTE, INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO

Al personale in trasferta compete il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione di documento probatorio. Compete inoltre il rimborso delle spese di alloggio a piè di lista e il rimborso delle spese di vitto nelle seguenti misure:

1ª *categoria*:

in provincia:

L. 800 per colazione r[illegible]trando dopo le 15:

L. 700 per la cena rientrando dopo le 22,

fuori provincia:
L. 1000 per la colazione rientrando dopo le 15;
L. 1000 per la cena rientrando dopo le 22;

2ª e 3ª *categoria*:

in provincia:
L. 700 per la colazione rientrando dopo le 15;
L. 600 per la cena rientrando dopo le 22,

fuori provincia:
L. 900 per la colazione rientrando dopo le 15;
L. 700 per la cena rientrando dopo le 22;

4ª e 5ª *categoria*:

in provincia:
L. 600 per la colazione rientrando dopo le 15:
L. 500 per la cena rientrando dopo le 22;

fuori provincia:
L. 900 per la colazione rientrando dopo le 15;
L. 700 per la cena rientrando dopo le 22.

Agli autisti conducenti di autocarro di piccola e media portata, in sostituzione dei rimborsi spese per vitto e delle indennità previste dall'art. 14 del Contratto di lavoro 27 febbraio 1959, viene riconosciuta un'indennità chilometrica di L. 3 per ogni chilometro percorso; in caso di pernottamento fuori sede competeranno inoltre il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio e un rimborso di L. 500 per ogni pasto. Essendo l'indennità chilometrica comprensiva delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, essa compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Il giorno 18 giugno 1959, in Roma:

tra

il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi;* con l'intervento del Consorzio Agrario Provinciale di Sassari, rappresentato dal suo Direttore Dott. *Alessandro Ferrari;*

e

il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario di Sassari, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Giovanni Porqueddu* e dal Sig. *Angelo Mura;* assistito dal Sindacato Nazionale Lavoratori C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi,* dal Vice Segretario Sig. *Alfonso Cirignano* e dall'Avvocato *Roberto Maffioletti;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Sassari.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª Categoria (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, capo ufficio, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	78.470	78.470
grado *B*	69.425	69.425
2ª Categoria (impiegati di concetto). Vice capo ufficio, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, capo di succursale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	55.040	52.405
grado *B*	53.240	50.605
grado *C*	51.440	48.805
grado *D*	49.640	47.005
3ª Categoria (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografo, fatturista, dattilografo, commesso di negozio, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	40.760	38.430
grado *B*	39.175	36.930
grado *C*	37.585	35.390
4ª Categoria (subalterni). Autista di autovettura, aiuto commesso, usciere, fattorino:		
grado *A*	36.435	34.135
grado *B*	34.880	32.520
5ª Categoria (operaio specializzato)	38.410	—
6ª Categoria (operaio qualificato):		
Uomini	34.870	—
Donne	32.605	30.130
7ª Categoria (operaio comune):		
Uomini	33.045	—
Donne	30.900	28.595

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili per il cassiere della sede ed in L. 2000 mensili per l'aiuto cassiere della sede.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del Contratto sopra indicato, che competerà ai magazzinieri consegnatari, viene fissata in L. 2500 mensili.

Art. 3.

TRASFERTE, INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRI O DI AUTOTRENI, INDENNITÀ VARIE

In caso di trasferta compete al dipendente, in sostituzione dei rimborsi spese per vitto e pernottamento a

piè di lista, come previsto dall'art. 14 del Contratto 27 febbraio 1959, un rimborso forfetizzato nelle seguenti misure:

a) per un pasto L. 900 (per rientri dopo le ore 14 e dopo le ore 22);

b) per un pernottamento L. 900.

Agli autisti conducenti di autotreno e di autocarro di portata superiore ai 30 q.li, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del contratto sopra citato, viene riconosciuta una indennità di L. 6 per ogni chilometro percorso. A detto personale, quando i percorsi vengono effettuati nell'ambito del comune di Sassari, l'indennità sarà corrisposta nella misura di L. 3 per ogni chilometro percorso. Essendo la indennità chilometrica comprensiva delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto sopra citato, essa è anche compensativa dell'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo in altro giorno della settimana.

Ai conducenti di autovettura e di camioncino spetterà una indennità mensile di L. 5000 a compenso di eventuali prestazioni straordinarie, notturne e festive e sostitutiva delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto 27 febbraio 1959.

Al capo del garage, che in caso di necessità di servizio dovrà personalmente condurre qualsiasi automezzo, spetta un'indennità mensile di L. 7000 a compenso di eventuali prestazioni straordinarie, notturne e festive e sostitutiva delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del precitato Contratto.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 MAGGIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Il giorno 25 maggio 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal suo Presidente Gr. Uff. *Antonio Aghemo;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SONDRIO, rappresentato dal suo Presidente Sig. *Benedetto Della Vedova* e dal suo Direttore *Rag. Giuseppe Zanotti;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI SONDRIO, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Ferdinando Valsecchi;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Sondrio.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	78.640	78.640
grado *B*	71.485	71.485
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Vice capo ufficio, capo di succursale, contabile, magazziniere della sede, cassiere della sede, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	58.115	54.565
grado *B*	56.750	53.200
grado *C*	53.745	50.195
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, stenodattilografo, dattilografo, commesso di negozio, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	45.010	41.820
grado *B*	41.775	38.735
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, fattorino:		
grado *A*	40.855	37.710
grado *B*	39.595	36.450
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	42.490	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	39.285	—
Donne	36.735	33.895
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	37.675	—
Donne	35.230	32.530

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari base nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2%.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 1000 mensili e competerà al cassiere della sede.

Art. 3.

TRASFERTE, INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO O DI AUTOTRENO

In caso di trasferte che comportino la necessità di un pasto fuori sede, ai dipendenti competeranno i se-

guenti rimborsi forfetizzati, comprensivi delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959:

	Per viaggi in provincia	Per viagg fuori provincia
1ª e 2ª categoria	L. 800	L. 1200
altre categorie	» 700	» 1000

Le eventuali spese incontrate per il secondo pasto e per il pernottamento saranno rimborsate a piè di lista.

Agli autisti conducenti di autocarro o di autotreno di portata non inferiore ai 60 q.li, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del contratto sopracitato, viene riconosciuta un'indennità chilometrica di lire sette per ogni chilometro percorso.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 5 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TERAMO

Il giorno 5 giugno 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e dal Dott. *Giacomo Sinigallia;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TERAMO, rappresentato dal suo Presidente Avv. *Luciano Mancini* e dal Direttore Rag. *Rocco Savini;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI TERAMO, rappresentato dal suo Segretario Dott. *Guelfo Ambrosini* e dal Sig. *Romolo Di Basilio;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Teramo.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, capo filiale, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	81.205	81.205
grado *B*	76.225	76.225
grado *C*	71.245	71.245
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Contabile, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	56.420	53.785
grado *B*	50.735	48.100
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografo, dattilografo, archivista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	41.545	39.215
grado *B*	39.665	37.470
grado *C*	37.780	35.585
4ª CATEGORIA (subalterni). Capo usciere, autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	36.685	34.885
grado *B*	35.345	33.035
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	39.165	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini.	35.505	—
Donne	33.200	30.685
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini.	33.570	—
Donne	31.400	29.030

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA 3ª CATEGORIA

In relazione alla riduzione del numero dei gradi della 3ª categoria, attuata con il presente accordo, il personale d'ordine già assegnato ai gradi *B* e *C* dell'integrativo del contratto di lavoro 13 marzo 1956, viene inserito nel grado *B* della 3ª categoria della tabella riportata all'art. 1, mentre quello già assegnato al grado *D* viene inserito nel grado *C*. Tale sistemazione non implica che il personale interessato non possa successivamente essere promosso a gradi superiori.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, viene fissata in L. 4000 mensili e competerà al cassiere della sede.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 4 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TERNI

Il 4 giugno 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal Dott. *Giacomo Sinigallia;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TERNI, rappresentato dal suo Presidente Cav. Uff. *Alberto Rossetti* e dal Direttore Rag. *Pasquale Rizzica;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI TERNI, rappresentato dal suo Segretario Rag. *Francesco Ragazzini;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi,*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Terni.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, capo filiale, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	72.245	72.245
grado *B*	68.670	68.670
grado *C*	65.090	65.090
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo succursale, capo reparto, magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa, contabile, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	52.405	49.600
grado *B*	50.220	47.415
grado *C*	48.035	45.230
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, stenodattilografo, fatturista, archivista, dattilografo, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	39.810	37.310
grado *B*	38.305	35.940
grado *C*	36.800	34.435
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	35.915	33.445
grado *B*	35.285	32.815
grado *C*	34.655	32.185
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	37.410	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	34.345	—
Donne	32.115	29.680
7ª CATEGORIA (operaio comune)		
Uomini	32.885	—
Donne	30.750	28.405

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

INDENNITÀ VARIE

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili per il cassiere della sede e in L. 1500 mensili per gli altri dipendenti che abbiano prevalente attività di cassa.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del Contratto sopracitato, che competerà ai magazzinieri consegnatari, viene fissata in L. 1000 mensili.

Le indennità di cui sopra non sono cumulabili tra di loro.

Al capo garage, per le attività accessorie da esso svolte e a compenso di eventuale lavoro straordinario, verrà corrisposta una indennità forfettaria mensile di L. 5000.

Art. 3.

INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO E DI AUTOTRENO

Agli autisti conducenti di autocarro e di autotreno, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del Contratto di lavoro 27 febbraio 1959 viene riconosciuta un'indennità di L. 7 per ogni chilometro percorso.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 6 MAGGIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO

Il giorno 6 maggio 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO, rappresentato dal suo Direttore Dott. *Luigi Governa* e dal Vice Direttore Rag. *Carlo Bittarelli;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI TORINO, rappresentato dal suo Segretario Rag. *Gioffredo Carozzi;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Torino.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	95.610	95.610
grado *B*	83.705	83.705
grado *C* (aggiunto: Capo reparto, ispettore superiore)	79.250	79.250
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Vice capo ufficio, capo di succursale, contabile, magazziniere consegnatario, esperto tecnico o commerciale, operatore meccanografico di concetto, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	66.550	62.940
grado *B*	65.185	61.575
grado *C*	60.375	56.765
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, operatore meccanografico d'ordine, addetto alle macchine perforatrici, stenodattilografo, archivista, dattilografo, commesso di negozio, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	50.180	46.930
grado *B*	48.605	45.505
grado *C*	46.175	43.075
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, usciere, fattorino:		
grado *A*	44.915	41.710
grado *B*	43.320	40.115
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	47.185	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	43.475	—
Donne	40.650	37.595
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	41.170	—
Donne	38.495	35.625

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi o salari base, nonchè gli aumenti periodici o i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50%.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla sopra riportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

ASSEGNI ALLA PERSONA

In relazione a quanto disposto nell'accordo del 6 aprile 1956, gli assegni alla persona previsti al punto 7 dell'accordo 16 giugno 1954, rimangono fissati nelle seguenti misure:

1ª Categoria	*A*	L.	1.620
»	*B*	»	1.090
»	*C*	»	925

2ª Categoria	*A*	L.	280
»	*B*	»	225
»	*C*	»	170
3ª Categoria	*A*	L.	275
»	*B*	»	275
»	*C*	»	275
4ª Categoria	*A*	L.	325
»	*B*	»	270
5ª »		L.	215
6ª »		L.	220

Gli assegni alla persona di cui sopra saranno corrisposti esclusivamente al personale in servizio al 16 giugno 1954.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del Contratto di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili e competerà al personale che abbia prevalente attività di cassa.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del Contratto sopracitato viene fissata in L. 4000 mensili e competerà ai magazzinieri consegnatari della Città di Torino.

Art. 4.

TRASFERTE, INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO E DI AUTOTRENO

Il personale impiegatizio che ha normalmente occasione di recarsi in missione in provincia, avrà diritto, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio, e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento dell'incarico, a una diaria di L. 900 per ogni pasto, comprensiva dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959. Le eventuali spese per il pernottamento saranno rimborsate a piè di lista.

Al personale impiegatizio che presta servizio normalmente fuori della sua residenza, non compete il trattamento di cui sopra quando è comandato a prestare servizio nel luogo di residenza abituale.

Agli autisti conducenti di autocarro e di autotreno, in sostituzione dell'indennità di cui al secondo comma dell'art 14 del contratto sopracitato, viene riconosciuta una indennità chilometrica di L. 3 per ogni chilometro percorso. A tale personale competeranno inoltre le seguenti diarie fisse:

per i viaggi in provincia, per ogni pasto, L. 600;
per i viaggi fuori provincia, per ogni pasto, L. 800.

Agli autisti suddetti le eventuali spese per il pernottamento saranno rimborsate a piè di lista.

Agli autisti di autovetture, viene riconosciuto un compenso forfettario per il lavoro straordinario di L. 7500 mensili.

Agli operai eccezionalmente comandati a prestare servizio temporaneo o straordinario, per speciali necessità, in luogo diverso da quello in cui prestano normalmente il lavoro, verranno rimborsate le spese di viaggio e sarà riconosciuta una diaria giornaliera di L. 500 comprensiva delle spese per un pasto e dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959. Tale diaria non compete agli operai in servizio normale fuori della loro residenza, comandati a prestare servizio nel luogo di residenza abituale.

Ai meccanici comandati in trasferta fuori della loro normale sede di lavoro competerà la medesima diaria prevista per gli autisti al terzo comma del presente articolo.

Il trattamento previsto al primo, al terzo e al sesto comma del presente articolo, essendo comprensivo dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 5.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 16 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI UDINE

Il giorno 16 giugno 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI UDINE, rappresentato dal Direttore Dott. *Giovanni Petrani*;

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI UDINE, rappresentato dal suo Segretario Rag. *Bruno Sandri* e dal Rag. *Paolo Percoto*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'avvocato *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Udine.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, capo filiale di 1ª, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	88.345	88.345
grado *B*	83.245	83.245
grado *C*	78.145	78.145
grado *D* (aggiunto, capo filiale di 2ª)	75.050	75.050
2ª CATEGORIA (impiegato di concetto). Contabile, capo di succursale, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, operatore meccanografico di concetto, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	61.830	58.630
grado *B*	58.985	55.785
grado *C*	56.135	52.935
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, operatore meccanografico d'ordine, addetto alle macchine perforatrici, stenodattilografa, fatturista, archivista, dattilografo, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	46.175	43.325
grado *B*	44.180	41.480
grado *C*	42.180	39.480
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, fattorino, telefonista, usciere:		
grado *A*	40.810	38.005
grado *B*	39.470	36.605
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	43.425	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	39.715	—
Donne	37.135	34.320
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	37.530	—
Donne	35.090	32.455

Gli stipendi ed i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia e nel comune di Pordenone; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, fatta eccezione per i capi di filiale e di succursale, detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti, per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al Contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2%

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

In relazione alla riduzione del numero dei gradi della 1ª categoria, attuata con il presente accordo, resta inteso che il personale inquadrato in base all'integrativo del contratto 13 marzo 1956 nei gradi *B* e *C* sarà inserito nel grado *B* della tabella soprariportata, mentre quello in precedenza inquadrato nel grado *D* sarà inserito nel grado *C*. Il dipendente attualmente in servizio con la qualifica di « ispettore » conserverà alla persona lo stipendio base di L. 85.700.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili per il cassiere

della Sede centrale e in L. 2000 mensili per i cassieri delle filiali.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del Contratto sopracitato, che competerà al dipendente che svolga esclusivamente mansioni di magazziniere consegnatario, viene fissata in L. 3000 mensili.

Art. 3.

TRASFERTE, INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO E DI AUTOTRENO

Ai conducenti di autocarro e di autotreno in trasferta, in luogo del rimborso spese di vitto e alloggio a piè di lista, viene riconosciuto un rimborso forfetizzato nelle seguenti misure:

	Per i viaggi in provincia	Per i viaggi fuori provincia
per un pasto	L. 750	L. 800
per due pasti	» 1.500	» 1.600
per pernottamento	» 800	» 1.000

Compete inoltre al personale suddetto, in sostituzione delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, un'indennità di L. 1,60 per ogni chilometro percorso.

Essendo l'indennità chilometrica di cui sopra comprensiva di quelle previste al secondo comma dell'art. 14 sopracitato, essa compensa anche l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1° LUGLIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VARESE

Il 1° luglio 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e dal Dott. *Giacomo Sinigallia;* con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VARESE, rappresentato dal suo Presidente Sig. *Italo Oblatore,* dal Direttore Sig. *Ugo Colombo,* e dal Vice Direttore Dott. *Carlo De March;*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI VARESE, rappresentato dal suo Segretario Sig. *Giuliano Abbiati;* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI O. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi;*

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Varese.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, capo filiale, capo ufficio, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	86.615	86.615
grado *B*	82.800	82.800
grado *C*	77.570	77.570
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo di succursale, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, gerente di spaccio, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	62.500	58.800
grado *B*	61.500	57.800
grado *C*	58.485	54.880
grado *D*	57.100	53.490
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, magazziniere d'ordine, aiuto magazziniere con mansioni impiegatizie, stenodattilografo, fatturista, impiegato di sportello per le vendite, dattilografo, commesso di negozio, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	47.710	44.460
grado *B*	45.255	42.155
grado *C*	44.310	41.210
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, fattorino, aiuto commesso di spaccio alimentare:		
grado *A*	43.125	39.920
grado *B*	41.520	38.315
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	45.240	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini.	41.550	—
Donne	38.850	35.015
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini.	39.585	—
Donne	37.015	34.240
Garzone di spaccio tra 14 e 16 anni	14.000	—
Garzone di spaccio tra 16 e 18 anni	16.000	—

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia e nei centri di Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Saronno, Tradate; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari base, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al Contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50%.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

In relazione alla riduzione del numero dei gradi della 3ª categoria attuata con il presente accordo, resta convenuto che gli impiegati inquadrati nel grado *C* con lo integrativo del contratto 13 marzo 1956, saranno assegnati al grado *B* della tabella sopra riportata.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Per il personale impiegatizio addetto agli sportelli di vendita, che dovrebbe usufruire del pomeriggio libero nel sabato, verrà stabilito, per la sede di Varese e per la filiale di Gallarate, un turno che consenta il regolare svolgimento della vendita con orario normale anche nel pomeriggio del sabato.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dello art. 20 del Contratto di lavoro 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 5000 mensili per il cassiere della sede e in L. 3000 mensili per il cassiere della filiale di Gallarate. Detti importi si intendono compensativi dell'eventuale lavoro straordinario.

Art. 4.

TRASFERTE, INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOTRENO

In caso di trasferta competerà al personale la diaria fissa, comprensiva dei rimborsi spese e delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto 27 febbraio 1959, di cui alla seguente tabella:

per ogni pasto	L.	800
per il pernottamento	»	700

In caso di missione fuori provincia le diarie sopra riportate saranno aumentate del 30%.

Oltre alle diarie suddette saranno riconosciute le spese vive di viaggio e le altre di trasporto necessarie per l'espletamento dell'incarico, spese che verranno rimborsate a piè di lista.

Agli autisti conducenti di autotreno, in sostituzione di rimborsi spese e delle indennità sopra indicate, vengono riconosciuti i seguenti compensi:

L. 2 per ogni chilometro percorso a vuoto	per ogni autotreno
L. 0,16 per ogni quintale/chilometro per percorso con carico	
L. 4 a quintale per scarico merci	

Oltre ai suddetti compensi, in caso di pernottamento fuori sede, verrà riconosciuta un'indennità di L. 500 per ogni autista.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto 27 febbraio 1959, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Il trattamento di trasferta per i conducenti di autotreno sopra riportato potrà essere modificato per accordo diretto tra Consorzio e Sindacato Provinciale dei lavoratori.

Art. 5.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Il giorno 25 settembre 1959, in Roma,

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VENEZIA, rappresentato dal suo Direttore Dott. *Paolo Raulli*;

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI VENEZIA, rappresentato dal suo Segretario Sig. Antonio *Romanelli*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Venezia.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, capo filiale, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	87.660	87.660
grado *B*	82.680	82.680
grado *C*	77.700	77.700
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo succursale, contabile, magazziniere, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, operatore meccanografico di concetto, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	62.190	58.800
grado *B*	59.350	55.960
grado *C*	56.505	53.115
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, operatore meccanografico d'ordine, addetto alle macchine perforatrici, stenodattilografo, archivista, impiegato di sportello per le vendite, dattilografo, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	46.815	43.775
grado *B*	44.230	41.350
grado *C*	42.815	39.935
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, fattorino:		
grado *A*	41.095	38.710
grado *B*	40.345	37.360
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	44.315	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	40.505	—
Donne	37.875	35.010
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	38.430	—
Donne	35.935	33.325

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio a Venezia-Mestre; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50%. Tale riduzione non sarà applicata ai capi delle filiali.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del Contratto collettivo 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 4000 mensili e competerà al cassiere della sede centrale. Le indennità per attività di cassa già corrisposte in virtù dell'integrativo del contratto 13 marzo 1956 ad altri dipendenti verranno conservate nella misura di L. 1500 mensili come assegni alla persona.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopracitato viene fissata in L. 5000 mensili e competerà al magazziniere centrale.

Art. 3.

TRASFERTE PER I CONDUCENTI DI AUTOTRENO

Agli autisti conducenti di autotreno, in sostituzione delle indennità previste al secondo comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuta una indennità di L. 2 per ogni chilometro percorso.

Al suddetto personale le spese di vitto e alloggio verranno rimborsate forfettariamente, come appresso indicato:

	Per i viaggi in provincia	Per i viaggi fuori provincia
per un pasto	L. 700	L. 800
per due pasti	» 1.400	» 1.600
per il pernottamento	» 600	» 700

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

ATTIVITÀ AUTONOME

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del Contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che al personale operaio addetto alle cantine consortili sarà applicato integralmente il contratto collettivo della categoria merceologica similare e che al personale operaio stagionale addetto agli essiccatoi si applicheranno integralmente i contratti vigenti in loco per le attività similari.

Art. 5.

NORMA TRANSITORIA

Il criterio adottato nella tabella all'art. 1 per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 6.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 APRILE 1959 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VERONA

Il 10 aprile 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VERONA rappresentato dal suo Presidente Dott. *Luigi Farina* e dal suo Direttore Per. Agr. *Vittorio Vantini*;

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI VERONA rappresentato dal suo Segretario Sig. *Teodoro Albanese*, assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Verona.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI

Gli stipendi e i salari da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (*impiegati di concetto con funzioni direttive*). Capo servizio, ispettore tecnico e amministrativo, capo ufficio, gerente di filiale, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	90.275	90.275
grado *B*	80.075	80.075
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo reparto, vice capo ufficio contabile corrispondente, esperto tecnico o commerciale, magazziniere principale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo, cassiere principale:		
grado *A*	63.770	60.320
grado *B*	58.075	54.625
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, magazziniere d'ordine, impiegato di sportello addetto alle vendite, operatore alle macchine contabili, *stenodattilografo, dattilografo*, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	48.115	45.005
grado *B*	46.115	43.165
grado *C*	44.110	41.160
4ª CATEGORIA (subalterni). Capo fattorino, autista di autovettura, fattorino, telefonista, usciere:		
grado *A*	42.750	39.695
grado *B*	41.400	38.345
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	45.365	–
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	41.655	–
Donne	38.950	36.010
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	39.470	–
Donne	36.905	34.147

Gli stipendi e i salari di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo. Per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, fatta eccezione per i gerenti delle filiali di Cologna Veneta, Isola della Scala e Legnago, detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50%.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 4.000 mensili per il cassiere principale e in L. 1.000 mensili per i cassieri delle sedi periferiche.

Art. 3.

ATTIVITÀ AUTONOME

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che ai personale operaio stagionale addetto ai magazzini generali del tabacco saranno integralmente applicati i contratti collettivi vigenti per gli operai addetti alla lavorazione del tabacco.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Il giorno 23 settembre 1959, in Roma

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'Avv. *Antonio Misasi* e dal Dr. *Giacomo Sinigallia*, con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VICENZA, rappresentato dal suo Presidente Cav. Uff. *Giuseppe Balasso* e dal suo Direttore Dr. *Diego Caenazzo*;

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI VICENZA, rappresentato dal Vice Segretario Sig. *Donini Giorgio* e dal Sig. *Dal Medico Isidoro*, assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario Generale Sig. *Luigi Stracchi*:

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Vicenza.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo servizio, ispettore, capo ufficio, capo filiale, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	89.345	89.345
grado *B*	84.245	84.245
grado *C*	79.145	79.145
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo di succursale, contabile, magazziniere consegnatario, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	62.810	59.500
grado *B*	60.945	57.600
grado *C*	59.050	55.705
grado *D*	57.145	53.805
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, stenodattilografo, fatturista, archivista, impiegato di sportello per le vendite, dattilografo, commesso di negozio, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	47.175	44.195
grado *B*	45.845	42.915
grado *C*	44.515	41.635
grado *D*	43.180	40.350
4ª CATEGORIA (subalterni). Autista di autovettura, capo fattorino, usciere, fattorino:		
grado *A*	41.810	38.875
grado *B*	40.470	37.535
5ª CATEGORIA (operaio specializzato)	44.425	—
6ª CATEGORIA (operaio qualificato):		
Uomini	40.715	—
Donne	38.070	35.190
7ª CATEGORIA (operaio comune):		
Uomini	38.530	—
Donne	36.030	33.325

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al Contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50 per cento.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Entro il 31 marzo 1960 il Consorzio e il Sindacato Provinciale dei lavoratori esamineranno la possibilità di concordare una riduzione del numero dei gradi previsti nella soprariportata tabella per le categorie seconda e terza.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3.500 mensili per il cassiere principale della Sede e in L. 3.000 mensili per il secondo cassiere della Sede.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, che competerà al magazziniere centrale, viene fissata in L. 4.000 mensili.

Art. 3.

ASFERTE PER CONDUCENTI DI AUTOCARRI E DI AUTOTRENI

Ai conducenti di autocarro e di autotreno le spese vitto e alloggio incontrate durante le trasferte verrano rimborsate forfettariamente nelle seguenti mi-re:

	Per i viagg in provincia	Per i viaggi fuori provincia
per un pasto	L. 650	L. 750
per due pasti	» 1.300	» 1.500
per pernottamento	» 650	» 700

Al personale suddetto compete inoltre, in sostituzione lle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del ntratto 27 febbraio 1959, una indennità di L. 2,50 per ogni chilometro percorso per i conducenti di autotreno e di L. 2 per ogni chilometro percorso per i conducenti di autocarro e di camioncino.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 3 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 FEBBRAIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Il giorno 3 giugno 1959, in Roma,

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal Dott. *Giacomo Sinigallia*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VITERBO, rappresentato dal suo Presidente Gr. Uff. Professore *Domenico Orzi* e dal suo Direttore Rag. *Giuseppe Spolverini*;

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VITERBO, rappresentato dal suo Segretario Rag. *Gaetano Barili*, assistito dal suo SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal suo Segretario generale Sig. *Luigi Stracchi* e dall'Avv *L. berto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo.

Art. 1.

STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
1ª CATEGORIA (impiegati di concetto con funzioni direttive). Capo contabile, capo servizio, capo filiale, *ispettore di 1ª*, capo ufficio, capo succursale di 1ª, altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	88.765	88.765
grado *B*	82.815	82.815
grado *C*	76.860	76.860
2ª CATEGORIA (impiegati di concetto). Capo reparto, capo succursale di 2ª, ispettore di 2ª, contabile, capo magazziniere, cassiere principale, esperto tecnico o commerciale, operatore meccanografico di concetto, altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:		
grado *A*	60.390	57.585
grado *B*	58.335	55.530
grado *C*	56.275	53.470
grado *D*	54.215	51.410
grado aggiunto *E*, minimo garantito per il capo di succursale retribuito a provvigione	50.375	47.570
3ª CATEGORIA (impiegati d'ordine). Aiuto contabile, addetto alle macchine contabili, magazziniere d'ordine, operatore meccanografico d'ordine, addetto alle macchine perforatrici, stenodattilografo, archivista, impiegato di sportello per vendite, dattilografo, commesso di negozio, centralinista, altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
grado *A*	44.530	42.030
grado *B*	42.040	40.275
grado *C*	40.750	38.385
4ª CATEGORIA (subalterni). Capo usciere, autista di autovetture, usciere, fattorino:		
grado *A*	39.525	37.055
grado *B*	38.730	36.260
grado *C*	37.930	35.460
5ª CATEGORIA (operai specializzati)	41.655	—
6ª CATEGORIA (operai qualificati):		
Uomini	38.095	
Donne	35.620	32.940
7ª CATEGORIA (operai comuni):		
Uomini	35.930	—
Donne	33.595	31.110
garzone di officina fino a 17 anni	18.000	—

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, fatto salvo quanto disposto all'art. 2 per la 3ª categoria, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categorie superiori a quella che loro competerebbe in base alla sopra riportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art 2.

RIASSETTO DEL PERSONALE DELLA 3ª CATEGORIA

In relazione alla retribuzione del numero dei gradi della 3ª categoria, attuata con il presente accordo, il personale d'ordine già assegnato ai gradi *B*, *C*, *D* ed *E* dell'integrativo del contratto di lavoro 13 marzo 1956 viene inserito nel grado *B* della 3ª categoria della tabella riportata all'art. 1, mentre quello già assegnato al grado *F* viene inserito nel grado *C*. Tale sistemazione non implica che il personale interessato non possa successivamente essere promosso a gradi superiori.

Nei casi in cui, con l'assetto previsto nel precedente comma, la retribuzione contrattuale dei dipendenti,

compresi gli aumenti periodici maturati dopo il dicembre 1951, risulti ridotta rispetto a quella già duta a decorrere dal 1° gennaio 1959, l'eccedenza sa- conservata come assegno alla persona riassorbibile ogni futuro aumento retributivo sia di carattere llettivo sia di carattere individuale, ivi compresi i nti di variazione della scala mobile e gli aumenti rivanti da passaggio di grado o a categoria superiore.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cassa di cui al 3° comma dell'art. 20 l Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 ene fissata in L. 3.000 mensili e competerà per il cas- ere principale e L. 2.500, per il cassiere della filiale Tarquinia.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma ll'art. 20 del contratto sopra indicato viene fissata in . 2.000 mensili.

Art. 4.

TRASFERTE

In caso di trasferta compete al lavoratore, in sosti- uzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, la diaria ssa di cui alla seguente tabella:

	Per i viaggi in provincia	Per i viaggi fuori provincia
1ª categoria		
con un pasto	L. 1.000	L. 1.300
con due pasti	» 1.600	» 2.000
con due pasti e pernottamento	» 2.200	» 3.200
2ª categoria:		
con un pasto	L. 900	L. 1.100
con due pasti	» 1.400	» 1.900
con due pasti e pernottamento	» 2.000	» 2.900
altre categorie:		
con un pasto	L. 800	L. 900
con due pasti	» 1.300	» 1.600
con due pasti e pernottamento	» 1.900	» 2.300

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del Contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 5.

DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152100) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C